

L'anno duemilasette il giorno ventitre del mese di Aprile presso la sede dell'ANCE Ragusa - Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa, Viale dei Platani n°34/B,

TRA

L'ANCE Ragusa:

rappresentata dal Presidente pro-tempore Geom. Santo Cutrone, accompagnato dalla delegazione per le trattative nelle persone dei Sigg.: Giuseppe Grassia, Vice Presidente addetto ai Rapporti Esterni e Sindacali, Salvatore Cilia, Vice Presidente addetto ai Rapporti Interni, Geom. Sebastiano Caggia, Presidente del Comitato Paritetico Territoriale di Ragusa, Dott. Ing. Rosario Canzonieri, Presidente dell'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa, con l'assistenza del Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino, Direttore dell'Associazione,

E

La FENEAL-UIL Ragusa:

rappresentata dai Sigg. Nicolò Spadaccino e Raffaele Spadaccino;

La FILCA-CISL Ragusa:

rappresentata dai Sigg. Luca Gintili e Carlo Spinello;

La FILLEA-CGIL Ragusa:

rappresentata dal Dott. Salvatore Carpintieri e dal Sig. Francesco Cascone; in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 Maggio 2004 per i Lavoratori delle Imprese edili ed affini, con particolare riferimento agli artt.18, 20, 21, 29, 36, 38, 87, 91 e 114 nonchè dell'Accordo Nazionale del 23 Marzo 2006, sottoscritti dalle rispettive Associazioni Nazionali di Categoria, tenuto conto del disposto di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 25/03/1997, n°67 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/05/1997, n°135, e sue successive modificazioni ed integrazioni, condiviso il documento comune d'intenti concordato in Palermo il 05 settembre 2006 fra l'ANCE Sicilia e FENEAL-FILCA-FILLEA Sicilia,

VIENE STIPULATO

Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Integrativo (CCPL) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), stipulato in Roma il 20 maggio 2004, da valere in tutto il territorio della Provincia di Ragusa, per tutte le Imprese e per i loro dipendenti, indipendentemente dalla forma giuridica che le Imprese assumano, le quali svolgano le lavorazioni elencate nel citato CCNL, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non modificata dal presente Accordo resta in vigore la disciplina dei Contratti Integrativi Provinciali relativamente agli Istituti da essi richiamati.

LETTERA DI INTENTI

Il rilancio della Strategia di Lisbona, a metà del suo percorso, è basato sul riorientamento e la selezione delle seguenti priorità: realizzare una crescita più stabile e duratura e creare nuovi e migliori posti di lavoro.

La rinnovata Strategia di Lisbona prevede, così, un programma di azione fondato su tre obiettivi principali:

- rendere l'Europa più capace di attrarre investimenti e lavoro;
- porre la conoscenza e l'innovazione al servizio della crescita;
- creare nuovi e migliori posti di lavoro.

Per promuovere e garantire una attuazione efficace e coerente della rinnovata Strategia di Lisbona, vengono definiti con chiarezza i diversi livelli di responsabilità sulla base di un maggiore coinvolgimento degli Stati membri. In base agli orientamenti adottati dal Consiglio Europeo, ogni Stato membro si impegna a realizzare un "programma nazionale di riforma" triennale per la crescita e l'occupazione. Il programma nazionale è rafforzato dalla definizione di impegni e obiettivi e dal coinvolgimento di governo, regioni, partner sociali e società civile.

Gli Stati membri dovranno impegnarsi per la realizzazione delle riforme stabilite nel quadro della strategia e seguire politiche macroeconomiche basate sulla stabilità,

nonché sane politiche di bilancio. Una nuova partnership per la crescita e l'occupazione è indispensabile per conferire un nuovo slancio alla strategia di Lisbona.

Per stimolare la crescita, la Commissione intende:

- rendere l'Unione Europea più appetibile per gli investitori e i lavoratori, sviluppando il mercato interno, migliorando le normative europee nazionali, garantendo mercati aperti e competitivi non solo al suo interno e, infine, ampliando e migliorando le infrastrutture europee;
- incoraggiare la conoscenza e l'innovazione, incrementando e migliorando gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo, l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e l'utilizzazione sostenibile delle risorse, nonché contribuendo alla creazione di una sana base industriale europea.

Le Parti sottoscrittrici del presente Contratto, sentendosi impegnate nel perseguire gli obiettivi di Lisbona, hanno verificato i dati locali macro e micro economici, i quali confermano che il settore delle Costruzioni, nel suo complesso, è stato quello più in linea con detta Strategia, specie se raffrontati con la difficile situazione socio-economica nazionale e regionale.

Le Parti, in aggiunta, osservano che il settore edile in provincia di Ragusa ha fatto registrare tale performance senza ausilio alcuno del principale fattore che contribuisce in maniera sostanziale alla crescita ed allo sviluppo: la dotazione infrastrutturale. La nostra provincia, ed il nostro Sud-Est, infatti, sono rimasti fuori dagli scenari di completa infrastrutturazione ed intermodalità dei trasporti sia materiali che dalle reti e dei servizi, per cui le Parti sono impegnate affinché la questione “infrastrutture” venga messa al centro delle politiche di programmazione locale, regionale e nazionale onde si possa procedere al superamento di tale atavico e non più procrastinabile gap e si possano raggiungere gli ambiziosi traguardi di Lisbona.

PREMESSA

Le Parti stipulanti riconoscendo il ruolo centrale e portante del comparto delle costruzioni nel contesto socio-economico provinciale, capace di offrire un rilevante contributo alla produzione e all'occupazione quale "carburante" della crescita territoriale, riaffermano la necessità e l'impegno comune per una più coerente regolamentazione del mercato. Le Parti firmatarie del presente Contratto continuano, quindi, a guardare con estrema attenzione alle novità legislative di forte interdizione verso i fenomeni di lavoro nero, irregolare e sommerso, spesso oggetto di interessi malavitosi, vera piaga del settore ed elemento distorcente della concorrenza. I gravissimi effetti derivanti dal lavoro sommerso, irregolare ed in nero, si ripercuotono, infatti, sia sulle Imprese sane e rispettose dei Contratti, le quali patiscono così le conseguenze derivanti dalla concorrenza sleale, che sui lavoratori, ai quali non è consentito l'esercizio dei loro diritti e non è riconosciuta la dignità e la sicurezza del loro lavoro.

LOTTA AL LAVORO IRREGOLARE

L'introduzione nel nostro ordinamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sia per gli appalti Pubblici che per i lavori privati (**Allegato 1**), è valutata dalle Parti quale straordinario ed efficace strumento per contrastare il proliferare del grave fenomeno del lavoro irregolare. Le Parti al fine di individuare, concordare e mettere in campo tutti gli strumenti necessari ed idonei ad una sua più efficace lotta, confermano l'impegno di fare recepire a tutte le Amministrazioni Pubbliche della provincia di Ragusa, i contenuti del protocollo di intesa esplicitati nel documento che forma parte integrante del presente Contratto quale "**Allegato 2**".

LAVORATORI IMMIGRATI

Particolare attenzione le Parti rivolgono al nuovo fenomeno dell'immigrazione e dei Lavoratori stranieri che operano nel Settore. Così, al fine di fornire un migliore e più qualificato inserimento degli Immigrati edili, impegnano gli Enti Paritetici a realizzare, almeno annualmente, appositi corsi di formazione sia di primo ingresso (o di alfabetizzazione) che per il riconoscimento di un'abilità professionale, fermo

restando gli obblighi formativi disposti dalle Leggi, quali quelli sulla sicurezza e salute nei posti di lavoro. In aggiunta il CPT, oltre ad assicurare la sorveglianza sanitaria dei Lavoratori stranieri immigrati, è impegnato alla pubblicazione e divulgazione di appositi opuscoli informativi multilingue onde facilitare la socializzazione degli Immigrati nei posti di lavoro. Le Parti sono altresì sensibili a garantire una politica di accoglienza per gli Immigrati edili atta a ricercare una più adeguata rete di servizi ed una migliore integrazione sociale anche attraverso migliori e più dignitosi modelli di vita.

BORSA LAVORO

Le Parti, unanimemente, concordano che occorre razionalizzare il mercato del lavoro facilitando l'incontro fra la domanda e l'offerta. Tale obiettivo può essere raggiunto attuando quanto previsto all'art.114 del CCNL e prevedendo forme di sperimentazione presso la locale Scuola Edile anche mediante l'istituzione di uno sportello informativo per i Lavoratori e per le Imprese ed attivando convenzioni con i Centri per l'impiego. Le Parti si incontreranno per la definizione del Regolamento di attuazione di questo nuovo Istituto.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le recenti innovazioni in tema di previdenza integrativa inducono le Parti a concordare la mutualizzazione degli oneri contributivi a carico dei Datori di Lavoro.

PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI

L'ingresso nel settore di Lavoratrici edili si pone come una delle positive novità da valorizzare anche in termini di specifici interventi. Il puerperio e la maternità, sono concetti fino ad oggi estranei all'impostazione delle prestazioni extra-contrattuali, pertanto, le Parti si impegnano alla immediata revisione degli stessi tenendo in debita considerazione lo status e le esigenze delle lavoratrici.

Parimenti, onde rendere più appetibile il lavoro in edilizia da parte dei giovani e fidelizzarne il rapporto, le Parti concordano l'immediata istituzione di appositi premi di ingresso e promozionali per i giovani che si affacciano per la prima volta nel Settore e che rimangano attivi per almeno 12 mesi.

Le Parti, inoltre, si impegnano, per il tramite degli organi di gestione della Cassa Edile di Ragusa, a ricercare convenzioni con gli istituti di credito per la stipula di mutui ipotecari, da parte dei Lavoratori iscritti al medesimo Ente, per l'acquisto della prima casa.

Le Parti si impegnano anche, entro la durata del presente Contratto, a rivisitare l'impianto complessivo delle prestazioni extra contrattuali.

Le Parti concordano pure sulla possibilità di individuare un regolamento per il pagamento dell'indennità di disoccupazione per gli apprendisti.

Infine, da tempo si dibatte circa la questione delle assenze per malattia dei Lavoratori con particolare riguardo ai primi tre giorni. Le Parti, in data odierna, insediano una apposita Commissione che si occuperà della materia al fine di consentire l'introduzione, in via sperimentale e con valenza semestrale, di una nuova prestazione per carenza malattia.

PREMIALITA'

Le Parti, nel ribadire l'opportunità di istituire un sistema "premiabile" per le Imprese che tenga conto non solo dell'assolvimento degli obblighi di formazione professionale e della sicurezza delle proprie maestranze e dei propri dipendenti, come certificato ed attestato dal sistema formativo paritetico (Ente Scuola e CPT), ma anche della regolarità e congruità retributiva, demandano ad una apposita Commissione bilaterale lo studio delle casistiche che regolamenteranno questo nuovo istituto.

ENTI PARITETICI

Il ruolo degli Enti Paritetici, ciascuno secondo le loro funzioni ed attribuzioni, viene dalle Parti considerato determinante anche per raggiungere l'obiettivo di una migliore e più qualificata governance del Comparto e, contestualmente, viene ribadito l'impegno comune per un loro più incisivo rilancio onde renderli sempre meglio rispondenti alle esigenze delle Imprese e dei lavoratori.

La Cassa Edile svolge un ruolo strategico e di valenza istituzionale sia per garantire la regolarità del lavoro e l'applicazione dei Contratti attraverso il rilascio del DURC e

la verifica della congruità contributiva sia per fornire quegli elementi statistici e congiunturali tramite l'Osservatorio per l'industria delle costruzioni. Tali prerogative spingono le Parti ad addivenire entro il 30/09/2007 allo scorporo dell'Ente Scuola dall'Ente Cassa Edile.

La Scuola Edile ed il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro dovranno integrarsi in un Ente Unico per poter ottimizzare e meglio garantire l'esigenza della formazione professionale delle maestranze con la tutela e la salvaguardia della salute dei Lavoratori e con la consulenza in materia di sicurezza sui posti di lavoro per le Imprese. Parimenti il nuovo Ente dovrà essere in grado di sostenere la sfida della nuova Borsa Lavoro da considerare quale elemento di maturità del Comparto e di supporto logistico ai Lavoratori ed alle Imprese.

ANCE Ragusa e FENEAL-FILCA-FILLEA Ragusa con queste forti motivazioni sottosigliano l'Accordo di rinnovo dell'Integrativo provinciale per i Lavoratori edili della provincia di Ragusa.

ANCE RAGUSA

FENEAL-FILCA-FILLEA RAGUSA

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

Art.1 – Informazione

Le Parti concordano di esaminare congiuntamente la situazione del settore edile nel corso di incontri di norma quadrimestrali che saranno organizzati su richiesta di una delle parti, nel rispetto di quanto previsto in materia dal CCNL.

In particolare, in occasione di tali incontri, verranno esaminati i problemi connessi alle prospettive di sviluppo dell'attività edilizia in provincia di Ragusa, sia per quanto riguarda l'attività edilizia privata che per quanto riguarda le Opere pubbliche, siano esse in corso di realizzazione ovvero in fase di programmazione.

Sarà inoltre esaminata la situazione inerente la formazione professionale e le prospettive occupazionali del Settore, con particolare riferimento alla possibilità di immettere i giovani nel processo produttivo e, se vi sono le condizioni, a concordare la stipula di contratti di inserimento utilizzando la vigente legislazione.

In occasione di detti incontri, le Parti determineranno le iniziative autonome o congiunte da intraprendere per favorire la produzione e l'occupazione, per migliorare e rendere più funzionali i rapporti con gli Enti Pubblici, per vigilare sulla realizzazione degli strumenti urbanistici nonché sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di urbanistica e di Lavori Pubblici.

Art.2 – Organizzazione del lavoro

A) Appalti e sub-appalti.

Ferma restando la disciplina prevista dall'art.14 del CCNL 20/05/2004, nonché i contenuti di cui all'art.118 del Decreto Legislativo 193/2006 (**Allegato 3**), le Parti ribadiscono i seguenti punti:

- 1- Obbligo dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice di comunicare ai dirigenti della R.S.A. costituita nel cantiere o, in mancanza, alle OO.SS., all'ANCE Ragusa ed alla Cassa Edile di Ragusa la denominazione dell'Impresa

- appaltatrice o subappaltatrice, secondo lo schema che fa parte integrante del presente contratto, al quale viene allegato con il numero “4”;
- 2- Impegno dell’Impresa madre a fare obbligo all’Impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori, il trattamento economico previsto dal CCNL e dagli Accordi Locali, attraverso una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa appaltatrice o subappaltatrice, da inviare alla Cassa Edile;
 - 3- Responsabilità solidale dell’Impresa madre nell’assicurare ai Lavoratori il rispetto del trattamento economico e normativo del CCNL e degli Accordi Locali, ivi compreso il versamento degli oneri dovuti alla Cassa Edile.

B) Orario di lavoro.

Ai sensi dell’art.5 lettera A) comma 3 del CCNL 20/05/2004 le Parti concordano di fissare l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali di media annua, ripartiti in 5 giorni con esclusione del sabato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo in materia di orario di lavoro si fa riferimento ai contenuti di cui all’art.5 del CCNL 20/05/2004 per gli operai e all’art.43 del CCNL 20/05/2004 per gli impiegati.

C) Lavoro a cottimo.

Ai sensi dell’art.13 del CCNL 20/05/2004 le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate tra la Direzione aziendale e i Lavoratori interessati, assistiti dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale e unitaria, ove esista, ed in mancanza, a richiesta dei Lavoratori, dalle Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del presente Contratto.

D) Formazione professionale.

Le Parti riconoscono la necessità di dare impulso all’istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e

perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione, sia mediante l'accesso ai finanziamenti comunitari, sia a quelli Nazionali che Regionali.

In conformità con quanto previsto dai Contratti Nazionali di Categoria è stato istituito in Provincia di Ragusa l'Ente Scuola ai fini dell'istruzione professionale. Tale Ente, nelle more dell'istituzione dell'Ente Paritetico Unificato Territoriale (Scuola Edile e CPT), è oggi disciplinato da apposito Regolamento redatto di comune accordo che si allega al presente Contratto quale **“Allegato 5”**.

In considerazione, inoltre, della necessità di formulare piani di potenziamento delle attività formative promosse e realizzate dagli Enti Bilaterali aventi come finalità statutarie, tra le altre, la formazione professionale, l'orientamento e la specifica formazione sulla sicurezza e l'igiene nei cantieri temporanei e mobili, secondo i loro rispettivi compiti, si allega sotto il numero **“6”** il Protocollo d'Intesa 23 Luglio 2003 siglato fra le Parti al fine di disciplinare e sviluppare azioni congiunte per meglio definire identità, ruolo, e prospettive del sistema paritetico di formazione del Settore delle Costruzioni.

Le Parti, in aggiunta, impegnano l'Ente Scuola ad attivare, almeno annualmente, corsi di formazione autofinanziati che rispondano al fabbisogno formativo delle Imprese e dei Lavoratori. A tal uopo, si stabilisce che la Cassa Edile di Ragusa, con cadenza bimestrale, trasmetta all'Ente Scuola di Ragusa i seguenti distinti elenchi:

- Lavoratori che per la prima volta entrano nel settore;
- Lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- Lavoratori immigrati;

assunti dalle Imprese nel bimestre di riferimento.

Inoltre, a semplice richiesta dell'Ente Scuola Edile, la Cassa Edile trasmette l'elenco dei Lavoratori che, dato il loro inquadramento contrattuale, potrebbero risultare destinatari di specifici interventi di formazione professionale.

Il contributo a favore dell'Ente Scuola viene confermato nella misura dello 0,70% a carico del Datore di Lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 20/05/2004 e da versarsi alla Cassa Edile, il quale viene così ripartito:

- 0,25% al Fondo di gestione dell'Ente Scuola Edile (ESE);
- 0,25% al Fondo di gestione "626/94", attualmente gestito dal CPT;
- 0,13% al Fondo di gestione del Comitato Paritetico Territoriale (CPT);
- 0,03% al Fondo di gestione "RLST", attualmente gestito dal CPT;
- 0,03% da destinare al Formedil Sicilia, tramite accredito mensile;
- 0,01% quale contributo istituzionale alla Commissione Nazionale CPT.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi con cadenza semestrale per esaminare i risultati di gestione dei singoli Fondi onde vagliare la possibilità di adeguare alle reali esigenze la contribuzione di cui al presente Accordo.

Art.3 – Ente Cassa e Scuola Edile

Le Parti si impegnano a studiare i sistemi più idonei affinché venga migliorato il sistema di acquisizione dati della Cassa Edile al fine di meglio far conoscere il settore delle Costruzioni nelle sue varie articolazioni produttive, dall'assetto tecnologico a quello del mercato del lavoro. Il contributo alla Cassa Edile viene confermato nella misura del 2,55%, con ripartizione di 5/6 a carico del Datore di Lavoro (2,12%) e 1/6 a carico del Lavoratore (0,43%).

Detto contributo, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 20/05/2004, viene così ripartito:

- 2,08% al Fondo di gestione dell'Ente Cassa Edile medesimo;
- 0,45% al fondo "MIMP";
- 0,02% quale contributo istituzionale alla CNCE.

Il contributo a carico del Lavoratore viene trattenuto sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga a cura del Datore di Lavoro, il quale provvede a versarlo insieme alla quota a proprio carico all'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa.

Al presente Accordo, si allega sotto il numero “7”, nelle more dello scorporo, dall’attuale Ente, dell’Ente Scuola Edile, il vigente Statuto dell’Ente Cassa e Scuola Edile, come adeguato all’allegato “F” del CCNL 06/07/83, e successive modifiche, ed aggiornato con atto notarile del 03/06/2003.

Art.4 – Malattia, Infortuni sul lavoro e Malattia Professionale

Il regime delle prestazioni di malattia, infortuni sul lavoro e malattia professionale è disciplinato dagli articoli 26 e 27 del CCNL 20/05/2004 che si intendono qui riportati per intero, nonché dall’ACPL del 7 Marzo 1989.

Art.5 – Quota di adesione contrattuale

Con riferimento all’art.36 del CCNL 20/05/2004 le quote di adesione contrattuale a carico del Datore di Lavoro e del Lavoratore dipendente da Imprese edili ed affini vengono confermate nella misura paritetica dello 0,75% a carico del Datore di Lavoro e dello 0,75% a carico del Lavoratore, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.24 del CCNL 20/05/2004 maggiorati del 23,45%.

Art.6 – Anzianità Professionale Edile

Il contributo di cui all’art.29 del CCNL 20/05/2004 da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.24 del medesimo CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario, effettivamente prestate, a carico del Datore di Lavoro, viene riconfermato nella misura del 2,50%. Le condizioni, i termini e le modalità per l’erogazione dei benefici derivanti dall’Istituto “APE” sono previste nel Regolamento allegato C al CCNL 20/05/2004 del quale forma parte integrante. Le Parti stabiliscono di verificare la congruità di detta percentuale non appena risulterà necessario adeguare la predetta aliquota alle eventuali nuove esigenze che emergeranno sulla base della normativa nazionale “APE”.

Art.7 – Indennità Territoriale di Settore e Premio di Produzione

Viste le previsioni di cui al punto III, 1° comma 2° allinea, dell'Accordo Nazionale 23 marzo 2006, relativamente al conglobamento nell'indennità territoriale di settore o nel premio di produzione degli importi dell'Elemento Economico Territoriale (EET), a far data dal 1° Maggio 2007, data di decorrenza del presente Contratto, gli importi in essere alla data del 30 Aprile 2007 dell'EET per gli operai vengono conglobati negli importi dell'indennità territoriale di settore, mentre per gli impiegati vengono conglobati negli importi del premio di produzione. Dette indennità risulteranno, dalla predetta data del 1° Maggio 2007, nei valori di seguito indicati:

CLASSIFICAZIONI	PREMIO DI PRODUZIONE DAL 1° MAGGIO 2007	INDENNITA' TERRITORIALE DAL 1° MAGGIO 2007
Imp. 1 cat. Liv. 7	€ 252.91	
Imp. 1 cat. Liv. 6	€ 231.22	
Imp. 2 cat. Liv. 5	€ 193.43	
Imp. 2 cat. Liv. 4	€ 175.05	
Imp. 3 cat. Liv. 3	€ 160.76	
Imp. 4 cat. Liv. 2	€ 142.45	
Imp. 4 cat. Liv. 1	€ 126.54	
Operaio special. Liv. 4		€ 182.82
Operaio special. Liv. 3		€ 171.19
Operaio qualif. Liv. 2		€ 153.49
Operaio comune liv. 1		€ 131.95

Art.8 – Limiti Territoriali

I limiti territoriali vengono confermati alla distanza di Km.4 dal perimetro urbano indicato nei Piani Regolatori Generali o equivalenti strumenti urbanistici dei vari Comuni. Superati tali limiti si applica la disciplina di cui all'art.21 del CCNL 20/05/2004.

Art.9 – Indennità di trasporto

Con decorrenza dal 1° Maggio 2007, l'indennità di trasporto, è fissata nelle seguenti misure:

- a) fascia entro i 15 km dai limiti territoriali indicati nel precedente art.8:
€0,706 giornalieri;

b) fascia oltre i 15 km dai limiti territoriali di cui al precedente art.8:

€1,561 giornalieri;

c) Ove l'impresa, per i cantieri posti al di fuori dei limiti territoriali vorrà predisporre mezzi propri per consentire al lavoratore il raggiungimento del cantiere, allo stesso non è dovuta l'indennità prevista alla lettera b), ma unicamente quella di cui alla lettera a).

L'indennità di trasporto è dovuta anche nei casi di impossibilità di inizio lavori per avversità atmosferiche e conseguente ricorso alla C.I.G. a condizione che il Lavoratore abbia fatto registrare la sua presenza in cantiere.

Art.10 – Fondo Assistenza Imprenditori Edili

Rimane espressamente confermata l'istituzione del Fondo di cui all'ACPL 28/02/1973.

Art.11 – Mensa

Non esistendo in atto, nella maggior parte dei casi, la possibilità pratica della istituzione della mensa nei cantieri edili, sia per le caratteristiche territoriali che per la frammentarietà del lavoro, si concorda che agli operai sia corrisposta una indennità sostitutiva di mensa comprensiva della percentuale per ferie, riposi e gratifica natalizia di cui agli artt.5 e 18 del CCNL 20/05/2004, determinata nella misura di €1,44 giornaliera, corrispondenti ad €0,180 orarie di lavoro ordinario.

Detta indennità sostitutiva, che è esclusa dall'imponibile fiscale e contributivo in quanto non supera il limite massimo fissato dall'art.51 del DPR 22/12/1986 n°917 come modificato dal D.L.vo 12/12/2003 n°344, dovrà essere corrisposta in misura intera per presenza in cantiere che superi almeno le 4 ore di lavoro ordinario.

Non si procede quindi a conguagli orari nel caso di presenza di durata inferiore.

Nei cantieri ove la mensa è già istituita l'Impresa concorre al costo del pasto nella misura di 2/3 del costo effettivo. L'indennità sostitutiva di mensa, per il suo specifico fine, non potrà in nessun caso essere conglobata alla retribuzione.

Art.12 – Indennità per lavori in galleria

A norma dell'art.20 del CCNL 20/05/2004 per il personale addetto ai lavori in galleria le Parti stabiliscono di corrispondere una indennità la cui misura percentuale, in aggiunta alla normale retribuzione, è determinata come segue da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) art.24 del CCNL 20/05/2004:

- Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento 46%;
- Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie..... 26%;
- Per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie..... 18%.

Art.13 – Indennità per lavori di costruzione di piloni stradali

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio derivanti da lavori di costruzione di piloni stradali e relative travi di collegamento, svolti ad una altezza superiore a mt.20 e fino a mt.50, va corrisposta in aggiunta alla normale retribuzione, la percentuale del 22% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 20/05/2004.

Nei casi in cui l'altezza ove si svolgono le lavorazioni in parola superi i mt.50, l'indennità di cui al punto precedente è elevata al 35%.

Art.14 – Ferie

In attuazione dell'art.15 del CCNL 20/05/2004, si concorda che nel mese di agosto agli operai verrà concesso di godere di un periodo di ferie pari a 2 settimane. Il godimento di una terza settimana di ferie avverrà durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno. Le ferie residue spettanti al singolo Lavoratore saranno godute in periodi diversi a richiesta di quest'ultimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo relativamente al trattamento feriale per impiegati, quadri e dirigenti si fa riferimento alle normative contrattuali vigenti.

Per i Lavoratori immigrati, e per loro comprovate esigenze, il Datore di Lavoro può concedere una gestione più lunga delle ferie mediante l'utilizzazione dei permessi retribuiti, maturati ai sensi dell'art.5 del CCNL 24/05/2004, e di quelli non retribuiti, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa.

Art.15 – Accantonamento presso la Cassa Edile

Ai sensi dell'art.18 del CCNL 20/05/2004 il trattamento economico spettante agli operai per ferie (8,50%) e gratifica natalizia (10%) va assolto con l'accantonamento di una percentuale complessiva lorda del 18,50%, con accantonamento di un importo netto pari al 14,20%.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% della retribuzione, non verrà più accantonata alla Cassa Edile ma corrisposta ogni mese in busta paga, direttamente dall'Impresa al Lavoratore e calcolata su tutte le ore di lavoro normale contrattuale.

L'accantonamento avverrà al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell'allegato D al CCNL 20/05/2004.

Le modalità, sia dell'accantonamento da parte delle Imprese che del pagamento delle somme ai Lavoratori aventi diritto, oltre che dal presente integrativo sono regolate, nelle more dello scorporo dall'attuale Ente dell'Ente Scuola, dalle norme del vigente Statuto e del vigente Regolamento dell'Ente Cassa e Scuola Edile.

Il Regolamento è allegato al presente Contratto con il numero "8".

Art.16 – Prestazioni assistenziali

Le prestazioni assistenziali erogate ai Lavoratori sono disciplinate da apposito Regolamento allegato al presente Contratto con il numero "9".

Art.17 – Festività

Le Parti recepiscono i contenuti di cui all'art.17 del CCNL 20/05/2004, che si intende qui riportato.

Art.18 – Comitato Paritetico Territoriale, per la Prevenzione degli Infortuni, l'Igiene e l' Ambiente di Lavoro (CPT)

Le Parti ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro, per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate.

Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza mediante lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative finora assunte e l'apprestamento di una pluralità di interventi, tra loro connessi, con l'obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni lavorative ed ambientali.

Le Parti recepiscono integralmente i contenuti di cui all'art.86 del CCNL 20/05/2004 e si impegnano a dare maggiore impulso all'attività del Comitato Paritetico Territoriale mediante lo studio e l'approfondimento dei problemi inerenti la prevenzione infortuni, l'igiene ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro. La costituzione ed il funzionamento del Comitato Paritetico Territoriale, nelle more dell'istituzione dell'Ente Paritetico Unificato Territoriale (Scuola Edile e CPT), sono oggi disciplinati dallo Statuto come aggiornato con atto notarile del 28 Dicembre 1998 che si allega al presente Contratto con il numero "10".

Aderiscono al Comitato tutte le Imprese iscritte alla Cassa Edile di Ragusa in regola con le norme contrattuali di cui al vigente CCNL ed agli Accordi Collettivi Provinciali. Per adempiere ai suoi scopi statutari il CPT accede direttamente all'anagrafe degli operai e delle Imprese edili tenuta presso l'Ente Cassa Edile di Ragusa. Tale accesso si concretizza con l'invio da parte dell'Ente Cassa Edile al CPT, a semplice richiesta di quest'ultimo, per le vie brevi e, comunque in maniera automatica a cadenza trimestrale, dell'anagrafica delle Imprese attive iscritte alla Cassa Edile su idoneo supporto cartaceo od elettronico. La Cassa Edile, altresì, mette a disposizione e trasmette su idoneo supporto cartaceo od elettronico l'anagrafica dei

Lavoratori attivi a semplice richiesta del CPT per le vie brevi, il tutto nelle more del suddetto collegamento informatico dedicato.

Le Parti stabiliscono, in aggiunta, che la Cassa Edile di Ragusa, con cadenza bimestrale, trasmetta al CPT di Ragusa i seguenti distinti elenchi:

- Lavoratori che per la prima volta entrano nel settore;
- Lavoratori immigrati;

assunti dalle Imprese nel bimestre di riferimento, in maniera da consentire al CPT l'attivazione di specifici percorsi formativi in materia di sicurezza ed igiene nel lavoro, anche in relazione alla lingua.

Il CPT è l'Ente abilitato ad effettuare, con le procedure emanate dal suo CdA in data 20/12/2004 (Allegato "11") il servizio di consulenza nei cantieri temporanei e mobili presenti in provincia di Ragusa e gestisce, fra gli altri, le prestazioni di cui al Fondo 626/94 il cui Regolamento si allega sotto il numero "12".

Le Parti stipulanti ritengono strategico ed opportuno addivenire, entro il 30/09/2007 all'accorpamento del CTP con la Scuola Edile mantenendo distinte le specifiche funzioni. La scelta di avere un unico Ente tra Scuola Edile e CTP è operata quindi nell'intento di consentire, nel migliore dei modi possibili, lo svolgimento delle funzioni che il CCNL affida alle Scuole ed ai CTP, proprio perché si riconosce che lo svolgimento di tali missioni si possano meglio esercitare attraverso una unica struttura.

Art.19 – Indennità per lavori speciali disagiati

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio derivanti da lavorazioni eseguite entro stabilimenti petrolchimici e cementifici v'è corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità del 15% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 20/05/2004.

Art.20 – Osservatorio sull’Industria delle Costruzioni per la provincia di Ragusa

Viene istituito un Osservatorio che, nelle more del collegamento operativo con l’Osservatorio Nazionale previsto dal vigente CCNL, ha lo scopo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell’Industria delle Costruzioni nella provincia di Ragusa al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto alla concertazione a livello territoriale.

A tal fine l’Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:

- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità;
- evoluzione dell’offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e di specializzazione;
- andamento del Mercato del Lavoro con riferimento al fabbisogno occupazionale, ai processi di ingresso nel settore, alla mobilità, ai tempi di occupazione, alla formazione professionale, alla struttura del costo del lavoro ed ai riflessi sul piano occupazionale contributivo;
- andamento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di lavoro.

L’Osservatorio si prefigge inoltre i seguenti compiti:

- monitorare e vigilare sul lavoro irregolare nelle sue varie manifestazioni ed intervenire anche attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle leggi vigenti;
- verificare sulla effettiva e corretta applicazione delle norme e degli Accordi che in qualunque modo riguardino i rapporti di lavoro.

L’Osservatorio ha sede operativa presso l’Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa del cui personale si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

L’Osservatorio è disciplinato da un Regolamento che si allega al presente Contratto formandone parte integrante giusto allegato “**13**”

Art.21 – Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza RLS ed RLST

Le Parti concordano di recepire e dare pratica attuazione ai contenuti di cui all'art.87 del CCNL 20/05/2004 nonché all'art.18 e seguenti del D.L.vo 626/94, questi ultimi in Allegato "14".

Resta confermata l'istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale "RLST", per i cui compiti e ruoli si rinvia all'apposito Regolamento allegato al presente con il numero "15".

Art.22 – Elemento Economico Territoriale

L'Elemento Economico Territoriale (EET) è stato determinato in conformità all'Accordo Nazionale sottoscritto dall'ANCE e dalle Organizzazioni Nazionali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in data 23 Marzo 2006 ed in coerenza con le previsioni di cui all'Accordo Interconfederale 23 Luglio 1993, alla Legge 23 Maggio 1997 n°135 e dagli artt.12 e 38 del CCNL 20/05/2004.

Preliminarmente le Parti hanno convenuto che l'EET ha le caratteristiche di predeterminabilità e di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti e che pertanto la relativa erogazione dovrà avvenire secondo quanto concordato tra le Parti con l'Accordo sottoscritto.

Le Parti concordano una espressa proroga del precedente importo dell'EET, fino alla entrata in vigore dei nuovi importi negoziati ai fini della contribuzione delle erogazioni di II livello.

Per il periodo di vigenza del Contratto la determinazione dell'EET, fissato comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Accordo 23 Marzo 2006 e riferito ai minimi tabellari vigenti a Marzo 2006, è correlata all'andamento congiunturale del settore edile nella provincia di Ragusa individuato sulla base degli elementi indicati al comma 1 sub 1-2-3-4 dell'art.21 del CCPL 1° Febbraio 2000.

In sede di specifici appositi incontri da tenersi entro il mese di dicembre di ogni anno, le Parti fissano, in via presuntiva, per l'anno successivo l'ammontare delle anticipazioni dell'EET.

Detta determinazione è effettuata sulla base delle presumibili prospettive degli andamenti economici del settore ricavate dai risultati conseguiti nell'anno in corso.

Le Parti hanno proceduto alla valutazione, a consuntivo, dell'andamento del settore, raffrontando i risultati del periodo in corso con quelli dell'analogo periodo immediatamente precedente, ed hanno concordato che, a decorrere dal 1° Maggio 2007, l'EET sarà anticipatamente erogato nella misura del 3%, calcolato sui minimi nazionali di paga base (per gli operai) e di stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla data del 1° Marzo 2006; effettuata una preventiva analisi generale della situazione del comparto edile in provincia di Ragusa, da svolgersi possibilmente in un incontro tra le Parti entro la metà del mese di Dicembre 2007, in presenza di una valutazione positiva della tenuta complessiva del settore, l'Elemento Economico Territoriale verrà incrementato fino ad un massimo pari ad ulteriori 2,80 punti percentuali, per cui l'EET è stato così fissato:

- con decorrenza 1° Maggio 2007 3,00%;
- con decorrenza 1° Gennaio 2008 5,80%.

Le Parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, ai fini della conferma, variazione o recupero, formalizzando le intese raggiunte.

A decorrere, pertanto, dal 1° Maggio 2007 e, successivamente, dal 1° Gennaio 2008, in presenza delle richiamate condizioni di analisi consistenti nella valutazione della complessiva tenuta del settore, gli importi mensili, stabiliti in via presuntiva ed erogati quale anticipo dell'EET (fatti salvi eventuali errori di calcolo) sono i seguenti:

CLASSIFICAZIONI	E.E.T.	
	DAL 1° MAGGIO 2007 (3%)	DAL 1° GENNAIO 2008 (5,80%)
Imp. 1 cat. Liv. 7	€35.92	€69.44
Imp. 1 cat. Liv. 6	€32.32	€62.32
Imp. 2 cat. Liv. 5	€26.94	€52.08
Imp. 2 cat. Liv. 4	€25.14	€48.61
Imp. 3 cat. Liv. 3	€23.34	€45.13
Imp. 4 cat. Liv. 2	€21.01	€40.62
Imp. 4 cat. Liv. 1	€17.96	€34.72
Operaio special. Liv. 4	€25.14	€48.61
Operaio special. Liv. 3	€23.34	€45.13
Operaio qualif. Liv. 2	€21.01	€40.62
Operaio comune liv. 1	€17.96	€34.72

Art.23 – Previdenza Complementare

Ai sensi dell'accordo nazionale del 10/09/2003 di cui all'allegato I CCNL 20/05/2004, è istituito presso l'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa un fondo per la mutualizzazione degli oneri contributivi posti a carico dei datori di lavoro per la previdenza complementare, disciplinato dal Regolamento che si allega al presente Contratto formandone sotto il numero "16".

Art.24 – Validità e durata

Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della provincia di Ragusa con decorrenza dal 1° Maggio 2007 e fino al 31 Dicembre 2009. Per la disdetta ed il rinnovo valgono le norme previste dal CCNL 20/05/2004.

**Elenco degli Allegati al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 23 Aprile 2007
Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro 20 Maggio 2004 da valere in tutto
il Territorio della Provincia di Ragusa**

- Allegato 1: Art.19 L.R. 7/2002 e Art.3 D.L.vo 494/96 e loro successive modifiche;
- Allegato 2: Protocollo di Intesa fra OO.SS. – ANCE Ragusa – Amministrazioni;
- Allegato 3: Art.118 D.L.vo 163/2006;
- Allegato 4: Schema di comunicazione dell'Impresa appaltatrice alla RSA-OO.SS.- ANCE Ragusa-Cassa Edile, nei casi ex art.2, lettera a);
- Allegato 5: Regolamento Ente Scuola Edile di Ragusa;
- Allegato 6: Protocollo d'Intesa sulla Formazione Professionale;
- Allegato 7: Statuto Ente Cassa di Mutualità e Assistenza e Scuola Edile di Ragusa;
- Allegato 8: Regolamento Cassa Edile per la gestione degli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui;
- Allegato 9: Regolamento prestazioni assistenziali Cassa Edile;
- Allegato 10: Statuto Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Ragusa e Provincia;
- Allegato 11: Regolamento sulle procedure per visite tecniche in cantiere;
- Allegato 12: Regolamento per la gestione del Fondo "626/94";
- Allegato 13: Regolamento sull'Osservatorio Settoriale sull'Industria delle Costruzioni della Provincia di Ragusa;
- Allegato 14: Art.18 e seguenti del D.L.vo 626/94 e successive modifiche;
- Allegato 15: Regolamento sul Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza e sugli RLST;
- Allegato 16: Regolamento sulla Mutualizzazione degli oneri della previdenza complementare;
- Allegato 17: Bozza del nuovo Statuto dell'Ente Cassa Edile di Ragusa;
- Allegato 18: Bozza del nuovo Statuto dell'Ente Paritetico Unificato Territoriale per la formazione professionale e la Sicurezza (Ente Scuola Edile e CPT).

Legge Regionale 02/08/2002, n.7
Publicata nella GURS 10 agosto 2002, n. 37

Articolo 19

Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 24.
2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 2, aventi per oggetto:
 - a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 2;
 - b) l'appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva di cui al comma 5 dell'articolo 16 e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1.
3. La stazione appaltante è facultata a ricorrere al sistema di cui al comma 2, lettera b), nei seguenti casi:
 - a) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;
 - b) lavori di manutenzione, restauro e/o scavi archeologici;
 - c) lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici.
4. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 2, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.
5. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 2, lettera b), deve dimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo, e ciò anche mediante l'eventuale ricorso a professionisti esterni; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
6. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, o altri beni aventi valore economico. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.
7. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni salvo motivati casi di equilibrio economico-finanziario degli investimenti che richiedano termini di durata più ampi. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono

parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37-*septies*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

9. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-*quater*, partecipano alla conferenza speciale di servizi o alla Commissione regionale di cui all'articolo 7-*bis* finalizzate all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto.

10. L'Assessore regionale per i lavori pubblici promuove un'intesa con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico (DURC). Il documento unico attesta la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente all'Impresa esecutrice di lavori pubblici, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, rispetto all'adempimento da parte delle Imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa edile. La mancata o negativa certificazione preclude ogni forma di pagamento in favore dall'Impresa esecutrice dei lavori.

11. Il DURC non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l'Impresa ai sensi della normativa vigente.

12. Per i fini di cui ai commi precedenti è istituito un collegamento informatizzato tra l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e le casse edili presenti nel territorio della Regione. Le modalità di attivazione e le procedure applicative sono determinate da un accordo da realizzarsi tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici, le associazioni degli imprenditori edili e le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei Lavoratori delle costruzioni.

12-bis. Relativamente ai soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti. Ai soli fini della detta partecipazione, le certificazioni hanno validità per quattro mesi dal rilascio.

13. Salvo quanto previsto dall'articolo 7-*ter* e dal comma 3-*ter* dell'articolo 2, le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposita convenzione le amministrazioni dei comuni possono affidare le funzioni di stazione appaltante all'amministrazione della rispettiva provincia regionale.

14. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati sia a corpo sia a misura ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F.

15. L'esecuzione da parte dell'Impresa avviene in ogni caso soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dello stesso soggetto che ha approvato il progetto definitivo.

16. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà o altro diritto reale su beni immobili ovvero di altri beni aventi valore economico appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice; detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al presente comma nonché le modalità di aggiudicazione.

Decreto Legislativo 14/08/1996, n. 494

Publicato nella GURI 23 settembre 1996, n. 223, S.O.

Art.3

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
- 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle Imprese esecutrici e ai Lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- b) chiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai Lavoratori dipendenti;
- b) bis chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.
- b) ter trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle Imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'Impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

PROTOCOLLO PER LA TUTELA DEL LAVORO REGOLARE IN EDILIZIA

PRESO ATTO, di quanto concordato fra le Parti Sociali del comparto edile e l'Amministrazione, riguardo all'esigenza di addivenire alla stipula di un protocollo per la tutela del lavoro regolare in edilizia;

TENUTO CONTO, che il D.L.vo 163/2006 all'art.118 e la Legge 109/94 come recepita in Sicilia dalla Legge Regionale 7/2002 all'art.19 commi 10, 11 e 12, e ss.mm.ii., regolamentano le varie attività di vigilanza e controllo in materia di regolarità contributiva e contrattuale per le Imprese esecutrici di Lavori Pubblici;

PRESO ATTO, che sono stati istituiti un Gruppo Tecnico, presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, nell'ambito del Protocollo di Legalità con il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale per quanto attiene i Lavori Pubblici, ed un Gruppo di Lavoro, presso l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Ragusa, nell'ambito del Protocollo per l'attuazione del PIT "Quattro Città e un Parco per vivere gli Iblei", entrambi con compiti atti ad assicurare un'incisiva attività di vigilanza sulle Imprese volta a garantire il rispetto delle norme in materia di avviamento, di igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela del Lavoratore ed il rispetto degli accordi contrattuali e sindacali;

TENUTO CONTO, che la Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, la stampa regionale e locale e gli Albi Pretori degli Enti Pubblici garantiscono una adeguata pubblicità relativamente agli appalti aggiudicati e alle Imprese assegnatarie di Lavori Pubblici e che pertanto le stesse possono essere agevolmente sottoposte alle verifiche in merito alla regolarità contributiva e contrattuale ad opera delle Associazioni dei Costruttori Edili e delle Organizzazioni Sindacali di rappresentanza dei Lavoratori delle Costruzioni e, di riflesso dalla Cassa Edile;

PRESO ATTO, che per ciò che riguarda i lavori privati il Decreto Legislativo 494/96, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 276/2003, all'art.3 comma 8 impone ai Committenti o ai Responsabili dei Lavori di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare ed, in aggiunta, stabilisce che gli stessi chiedano alle Imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai Lavoratori dipendenti ed inoltre un certificato di regolarità contributiva rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili, e, quindi impone agli stessi soggetti di trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'Impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui prima, in mancanza il titolo abilitativo è sospeso;

CONSIDERATO, che tuttavia non esiste un sistema di comunicazione dei dati relativi alle Imprese esecutrici di opere edili private, soggette a D.I.A, ovvero a Concessione Edilizia, tra gli Enti Locali e le Organizzazioni interessate e che pertanto tali tipologie di lavori privati sfuggono all'attività di controllo e vigilanza sul rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di tutela ed osservanza degli accordi contrattuali e sindacali;

Tutto ciò preso atto, tenuto conto e considerato, l'Amministrazione, le Organizzazioni di Rappresentanza dei Datori di Lavoro del Comparto edile e i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori edili, nonché i Presidenti dell'Ente Cassa Edile e del Comitato Paritetico Territoriale di Ragusa stipulano il seguente:

PROTOCOLLO PER LA TUTELA DEL LAVORO REGOLARE IN EDILIZIA

Art. 1

Il presente Protocollo ha per oggetto la definizione di interventi e procedure mirate al controllo e alla vigilanza circa il rispetto, la tutela e l'osservanza degli accordi contrattuali e sindacali inerenti le Imprese esecutrici di lavori edili pubblici e privati, sia per conto terzi che in conto proprio.

Ai fini del presente Protocollo si intendono "lavori edili privati" tutte le opere comunque definite che, per la loro realizzazione, abbisognano di manodopera edile a prescindere se vengono realizzate interamente con finanza privata ovvero attraverso il concorso della finanza pubblica sia essa comunale, regionale, statale che comunitaria.

Art.2

Allo scopo di acquisire gli elementi informativi utili per la verifica e il controllo della regolarità contributiva delle Imprese che realizzano le opere pubbliche o le opere private definite all'art.1 il Sindaco, per il tramite del Responsabile del Procedimento competente, comunica all'Ente Cassa Edile di Ragusa l'avvenuta presentazione al Comune della dichiarazione di inizio lavori.

Art.3

Allo scopo di operare i controlli in merito alla regolarità contributiva e contrattuale delle Imprese esecutrici dei lavori edili di cui alla comunicazione del precedente Art.2, l'Ente Cassa Edile di Ragusa verifica, con il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di Ragusa, che dette Imprese siano iscritte alla Cassa Edile di Ragusa, abbiano provveduto alla prescritta denuncia del cantiere, abbiano ottemperato ai versamenti contributivi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti edili ed affini ed al Contratto Collettivo Integrativo Provinciale, siano in regola con i dettami minimi del D.L.vo 626/94 (nomina dell'RSPP, informazione e formazione dei dipendenti, nomina del Medico competente se dovuto e conseguente sorveglianza sanitaria, presenza del Piano Operativo della Sicurezza).

Art.4

Ove la verifica di cui all'Art.3 dia esito negativo l'Ente Cassa Edile di Ragusa si fa carico di contattare, per il tramite di persona designata dal Comitato di Gestione, le Imprese che risultassero inadempienti, al fine di sollecitarle al rispetto delle norme stabilite dal Contratto Collettivo e dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei posti di lavoro. Di detta attività, nel pieno rispetto del D.L.vo 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive sue modifiche ed integrazioni, sarà data comunicazione al Sindaco almeno ogni sei mesi, e comunque in ogni caso di richiesta da parte dello stesso.

Art.5

Le Parti stipulanti si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni di cui al presente protocollo e prendono formale impegno in tal senso, costituendosi come tavolo di concertazione permanente che verificherà in itinere l'applicazione del protocollo nonchè, alla distanza di 12 mesi dalla sottoscrizione, l'eventuale necessità di integrazioni e/o correzioni da apportare al protocollo medesimo.

Art.6

Le Imprese che non si attengono, scrupolosamente, alle previsioni del presente articolato verranno sanzionate, da parte dell'Amministrazione, con l'esclusione temporanea o definitiva dagli Albi di accreditamento e/o di Fiducia.

L'Amministrazione si impegna, altresì, a non affidare ulteriori incarichi ai direttori dei lavori inadempienti rispetto alle disposizioni del presente protocollo

D.L.vo 12-4-2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Publicato nella GURI 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Art.118

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116.

2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente

committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le Imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di Imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a Lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

**Schema di comunicazione da effettuare da parte dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice
nei casi ex art.2, lettera a) punto 1**

(Carta intestata dell'Impresa)

Spett.le Cassa Edile di Ragusa
Spett.le ANCE Ragusa
Spett.le FLC Ragusa

OGGETTO: APPALTO E SUBAPPALTO

La sottoscritta Impresa
con sede in, Via n°, agli effetti
della disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti di cui all'art.14 del vigente
CCNL per i dipendenti di Imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Enti in
indirizzo di avere affidato in appalto/subappalto all'Impresa sottoindicata l'esecuzione dei seguenti
lavori:

- Cantiere di:
- Denominazione dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice:
- Avente sede legale in, Via n°
- Indicazione delle opere appaltate o subappaltate:
- Data presunta di inizio lavori:

Per codesta Cassa Edile si trasmette in allegato la dichiarazione di adesione al CCNL ed agli
accordi locali integrativi rilasciata dall'Impresa esecutrice.

Timbro e Firma
.....

REGOLAMENTO
Ente Scuola Edile di Ragusa

Art.1

Il contributo per l'addestramento professionale stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli Accordi Integrativi Provinciali stipulati tra le Parti di cui all'art.6 dello Statuto dell'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa, deve essere versato dai Datori di Lavoro con periodicità mensile entro e non oltre il giorno 30 del mese successivo a quello cui si riferisce, con le stesse modalità delle contribuzioni per la Cassa Edile stabilite agli artt.1 e 3 del Regolamento relativo.

Art.2

I versamenti a carico del Datore di Lavoro debbono essere effettuati tramite i moduli di denuncia mensili predisposti dall'Ente Cassa e Scuola Edile della provincia di Ragusa.

Art.3

Sulle schede anagrafiche dei Datori di Lavoro previste per l'Ente dovranno essere separatamente trascritti anche gli importi mensili versati a titolo di contributo per la Scuola Edile.

Art.4

Per la sua gestione la Scuola Edile si avvarrà delle strutture e del personale dell'Ente Cassa Edile.

Art.5

Il Comitato di Gestione dell'Ente dovrà provvedere alla gestione del contributo per l'addestramento professionale separatamente da quella dei fondi destinati al funzionamento dell'Ente. Le spese generali occorrenti per la gestione della Scuola Edile faranno carico al Fondo contributi per la Scuola Edile. Il Comitato di Gestione, peraltro, potrà stabilire una quota delle spese generali dell'Ente che dovrà eventualmente far carico alla gestione della Scuola Edile.

Art.6

La Scuola Edile dovrà perseguire e curare l'attuazione degli scopi previsti dalle norme del Contratto Collettivo nazionale di lavoro. Pertanto, dovrà provvedere ad addestrare e perfezionare nell'arte muraria gli operai già inseriti nel settore o che intendano indirizzare le loro attività nelle varie specialità dell'edilizia, al fine di far conseguire una specializzazione o qualifica previste dal Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per dipendenti di aziende edili ed affini.

Art.7

Compatibilmente con le disponibilità della gestione Scuola Edile, il Comitato di Gestione dell'Ente potrà: a) istituire Scuole Professionali Edili finanziate e gestite dallo stesso Ente; b) istituire corsi professionali edili finanziati e gestiti dallo stesso Ente; c) affidare a Istituti Professionali esistenti nella provincia la gestione di corsi professionali edili finanziati da Enti pubblici; d) Istituire borse di studio per il conseguimento del diploma di Perito Edile.

Art.8

Il Comitato di Gestione nomina fra i suoi componenti una Commissione Didattica. La Commissione è formata da 2 persone di cui una designata dall'Associazione Costruttori Edili Ragusa (ANCE Ragusa) e una dalle Organizzazioni Provinciali dei Lavoratori FENEAL-FILCA-FILLEA Ragusa. La Commissione controlla l'organizzazione didattica e funzionale dei corsi finanziati dalla Scuola, promuove lo studio e l'applicazione dei programmi scolastici curandone l'aderenza alle necessità degli scopi sociali e sovrintende a tutta l'attività formativa della scuola. L'esecuzione didattica dei corsi verrà affidata di volta in volta ad insegnanti scelti dal Comitato di Gestione su indicazione

della Commissione didattica. L'indicazione dei docenti è una facoltà insindacabile, di pertinenza autonoma ed esclusiva di ciascuna delle Parti, ANCE Ragusa e FENEAL-FILCA-FILLEA Ragusa, le quali attenzioneranno debitamente i curriculum, studiorum e vitae, e la professionalità posseduta in riferimento alla tipologia di corsi da avviare.

Art.9

Ai corsi di addestramento e di qualificazione di cui ai commi a), b), c), d) dell'art.7 possono partecipare gli operai dai 17 ai 25 anni, secondo le modalità ed i criteri che verranno stabiliti dal Comitato di Gestione. Ai concorsi per le borse di studio di cui al comma e) del citato art.7 possono partecipare i Lavoratori – studenti e i figli di Lavoratori iscritti all'Ente, secondo le norme che verranno stabilite di volta in volta dal Comitato di Gestione.

Art.10

La Scuola Edile può svolgere la propria attività come specificato negli articoli precedenti, sia in Ragusa che negli altri centri della provincia.

Art.11

Quanto non previsto dal presente Regolamento ed ogni sua eventuale modifica, verrà stabilita dal Comitato di gestione e verrà approvata dal Consiglio Generale dell'Ente previo parere favorevole delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Protocollo d'Intesa del 24 Luglio 2003

L'anno duemilatre il giorno ventiquattro del mese di luglio, tra l'Associazione Provinciale degli Imprenditori Edili di Ragusa aderente all'ANCE, la Fillea-CGIL di Ragusa, la Filca-CISL di Ragusa e la Feneal-UIL di Ragusa, presso la sede dell'Associazione Provinciale degli Imprenditori Edili di Ragusa (ANCE-Ragusa) sita in Ragusa, Viale dei Platani 34/B, in considerazione della necessità di formulare un piano di potenziamento delle attività formative promosse e realizzate dall'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa (ECSE) e dal Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di Ragusa e provincia (CPT), Enti Bilaterali del settore delle costruzioni della provincia di Ragusa aventi come finalità statutarie, tra le altre, la formazione professionale, l'orientamento e la specifica formazione sulla sicurezza e l'igiene nei cantieri temporanei e mobili, secondo i loro rispettivi compiti, al fine di rispondere al fabbisogno di manodopera specializzata delle Imprese di costruzione, si sono riuniti:

da una parte

in rappresentanza dell'ANCE-Ragusa:

Canzonieri Dott. Ing. Rosario - Presidente

con l'assistenza del Funzionario ANCE-Ragusa:

Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino - Vicedirettore

dall'altra

in rappresentanza della Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della provincia di Ragusa (FLC-Ragusa):

Salvatore Carpintieri - FILLEA-CGIL

Luca Gintili - FILCA-CISL

Raffaele Spadaccino - FENEAL-UIL

Premesso

- che l'ANCE-Ragusa e la FLC-Ragusa sono gli unici soci dei su menzionati Enti Bilaterali (ECSE e CPT);
- che gli scenari di riferimento all'interno dei quali collocare l'azione dei suddetti Enti Bilaterali sono profondamente mutati. Il settore delle costruzioni, infatti, caratterizzato in provincia di Ragusa per l'elevato grado di dispersione imprenditoriale e il conseguente prevalente ruolo delle PMI, è stato interessato nell'ultimo decennio da processi di trasformazione legati alle dinamiche della internazionalizzazione dei mercati. Un ruolo fondamentale ha assunto il recepimento di direttive europee in materia di:
 1. sicurezza sui luoghi di lavoro;
 2. riforma delle procedure di appalto;
 3. sistema di qualificazione delle imprese;
 4. materiali da costruzione e settore contigui;
 5. ambiente;
- che il settore, uscito progressivamente nel corso degli anni novanta da una situazione di crisi, si trova a doversi confrontare con processi di riorganizzazione industriale e con un'innovazione di processo che deve fare i conti con le nuove domande e i nuovi mercati per l'Impresa delle costruzioni;
- che ormai da anni, e non solo in Italia, si registra una difficoltà di governo del mercato del lavoro edile. Ad una crisi di vocazione, divenuta "classica", che rallenta il flusso di giovani in ingresso si collega sempre più una tendenza a considerare il settore come settore di transito. Ne deriva come conseguenza un'accentuazione del carattere duale del mercato del lavoro edile con l'affermarsi, a fianco dell'area governata del mercato del lavoro tradizionale (composta da Lavoratori subordinati), una altrettanto vasta area di lavoro, strettamente correlata alla prima, dove è forte la presenza di Lavoratori stranieri, Lavoratori autonomi e atipici, oltre che di

un'ulteriore area, a presenza di Lavoratori stranieri ed italiani, di lavoro sommerso. La riforma dei servizi per l'impiego può costituire terreno privilegiato per affermare sul mercato del lavoro una flessibilità governata, che contrasti il fenomeno del lavoro irregolare, puntando su un ruolo attivo degli organismi paritetici bilaterali come presidi di settore capaci di sostenere politiche di riemersione. In questo senso l'Ente Cassa e Scuola Edile è chiamata a svolgere un ruolo attivo, anche quale moderna agenzia formativa di settore, in attuazione delle politiche industriali concertate dalle Parti sociali. La valorizzazione e la riforma del sistema formativo di settore si costituisce intrecciando strettamente formazione professionale e, ciò compete alle Parti sociali, governo del mercato del lavoro;

- che il sistema di istruzione e formazione è stato al centro in questi anni di un radicale processo di riforma che ha toccato l'assetto istituzionale e il quadro normativo di riferimento. Nel campo della formazione professionale il processo avviato dalla Legge Treu, con l'articolo 16 di riforma dell'istituto dell'apprendistato e con l'articolo 17 di riordino dei sistemi formativi, si è accompagnato ai processi di delega delle competenze dallo Stato alle Regioni, nel campo della programmazione, dei poteri decisionali e delle capacità di spesa. Nel campo dell'istruzione pubblica l'introduzione dell'autonomia scolastica ha aperto scenari assolutamente inediti alla collaborazione e all'integrazione tra istruzione e formazione professionale. La riforma dei cicli con l'elevamento dell'obbligo scolastico, l'introduzione dell'obbligo formativo come nuova opportunità di formazione dei giovani, la formazione integrata superiore attraverso i bandi IFTS, il nuovo apprendistato e l'educazione degli adulti costituiscono terreni su cui sperimentare e mettere a regime questo intreccio tra istruzione e formazione. Gli stessi processi di riforma dell'università offrono, per figure professionali più elevate e per contenuti specialistici, un nuovo terreno di azione sinergica per organismi di formazione professionale. Il sistema formativo bilaterale del settore delle costruzioni è chiamato a fare i conti con queste novità a partire dall'accREDITAMENTO delle strutture operative e dalla loro certificazione ISO 9000, favorendo sulla base di strategie individuate dalle Parti sociali a livello provinciale l'integrazione della propria offerta formativa all'interno di questi scenari mutati.
- che a fronte del profondo mutamento degli scenari l'ANCE Ragusa e la FLC Ragusa,

concordano

sulla necessità di sviluppare azioni congiunte per meglio definire identità, ruolo, e prospettive del sistema bilaterale di formazione del settore delle costruzioni con lo scopo di:

- prevedere che l'ECSE possa svolgere anche le funzioni di una moderna agenzia di servizi informativi e formativi, snodo e raccordo fra domanda e offerta di lavoro e di professionalità;
- estendere l'area di intervento dell'ECSE all'intero settore allargato delle costruzioni;
- definire l'attività formativa degli Enti Bilaterali per contribuire alle politiche industriali di settore, attraverso la qualificazione del fattore lavoro, la qualificazione del sistema imprenditoriale, l'aumento della capacità di attrazione dei giovani verso il settore;
- integrare le proprie capacità di offerta formativa all'interno della nuova strutturazione dell'istruzione pubblica e della riforma dei servizi per l'impiego;
- favorire la capacità e la modalità di inserimento ed integrazione dell'offerta formativa degli Enti Bilaterali all'interno della riforma del sistema di istruzione;
- sviluppare programmi formativi per i Lavoratori stranieri, anche al fine di favorirne l'ingresso e la permanenza regolare nel settore;
- sviluppare l'azione di formazione per la sicurezza attraverso l'implementazione e messa a regime di un sistema di aggiornamento permanente rivolto all'insieme delle professionalità del settore;
- realizzare fra i due Enti un sistema di anagrafe dei crediti formativi in materia di sicurezza erogati ai lavoratori;
- promuovere, attraverso i programmi comunitari, un progetto di formazione per la qualità che affronti i temi della Certificazione ISO, arrivando a definire, in analogia con quanto realizzato a metà degli anni '90 per la sicurezza, linee-guida per la formazione alla qualità;

- sviluppare un piano formativo che consenta di erogare, in funzione dei concreti fabbisogni delle Imprese rilevati in sede territoriale, servizi formativi in particolare nelle seguenti aree:
 1. Area sicurezza/qualità;
 2. Area gestione impresa/procedura acquisizione lavori;
 3. Area tecnologica/gestione produzione;
 4. Area qualificazione Lavoratori stranieri/ in sinergia con le iniziative dell'istruzione pubblica in materia di EDA (Educazione degli adulti);
- attivare un collegamento permanente dell'attività degli Enti Bilaterali alla domanda reale di formazione avanzata dalle Imprese operando per esigenze specifiche quali la formazione per l'apprendistato, la sicurezza sul lavoro, la riqualificazione professionale, la formazione continua e il pieno inserimento dei Lavoratori anche immigrati;
- consentire, attraverso la rete di Imprese associate, la realizzazione di stages e work experiences per gli allievi che frequentano i corsi promossi dagli Enti Bilaterali secondo la normativa vigente;
- favorire, mediante opportune azioni di sensibilizzazione, l'avviamento al lavoro dei giovani formati presso le Imprese associate.

Le Parti concordano di verificare annualmente, attraverso incontri tecnici, i bisogni formativi del settore per la predisposizione di programmi didattici adeguati alle esigenze delle Imprese edili.

STATUTO
Ente Cassa di Mutualità e Assistenza e Scuola Edile di Ragusa

Art. 1
COSTITUZIONE DELL'ENTE CASSA DI MUTUALITA' E ASSISTENZA E
SCUOLA EDILE – SUA DENOMINAZIONE E SEDE

In conformità dell'art.63 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alla Industria delle Costruzioni ed affini del 25/11/66; all'Accordo nazionale dell'8/11/69 ed all'art.3 dell'Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro del 15 gennaio 1970, è costituito l'ENTE CASSA DI MUTUALITA' E ASSISTENZA E SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA con sede in Ragusa.

Art. 2
FUNZIONI

L'Ente è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'A.N.C.E., l'Intersid e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori (FENEAL-U.I.L.; FILCA-C.I.S.L.; FILLEA-C.G.I.L.), che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni nonché fra l'Associazione Provinciale Imprenditori edili di Ragusa e la FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL della provincia di Ragusa. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti dell'Ente. La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Art. 3
COMPITI

L'Ente provvede a:

- prestazioni di previdenza e di assistenza;
- gestione accantonamento per ferie, gratifica natalizia e festività;
- ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 del presente Statuto o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali della circoscrizione di Ragusa ad esse aderenti.
- Attuazione, senza fine di lucro, di programmi finalizzati all'Addestramento Professionale e all'Orientamento per le maestranze edili per elevarne le capacità tecnico – produttive ed eventualmente favorire l'acquisizione di nuove tecniche costruttive.

Art. 4
ISCRITTI

Vengono iscritti all'Ente tutti i Lavoratori svolgenti attività edilizia od affine in provincia di Ragusa. I Lavoratori di cui al comma precedente eleggono domicilio legale presso la Sede dell'Ente per quanto concerne i servizi gestiti dall'Ente medesimo.

Art. 5
RAPPORTO DI ISCRIZIONE

Il rapporto di iscrizione all'Ente ha inizio dal giorno in cui il Lavoratore viene avviato all'attività edilizia od affine. Il rapporto si estingue per i vari motivi: a) morte dell'iscritto; b) cessazione dell'assistenza gestita dall'Ente; c) passaggio dell'iscritto ad altra attività; d) espatrio dell'iscritto; e) emigrazione dell'iscritto in altra provincia; f) cessazione permanente di attività lavorativa; g) quando l'iscritto all'Ente diventa Imprenditore.

Art. 6
CONTRIBUZIONI

Le contribuzioni e i versamenti all'Ente sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 2) e nell'ambito di questi accordi stipulati tra le Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori della circoscrizione di Ragusa ad esse aderenti. Gli obblighi contributivi delle Imprese e dei Lavoratori iscritti all'Ente sono inscindibili tra loro.

Art 7
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Le prestazioni dell'Ente sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori della circoscrizione di Ragusa aderenti alle richiamate Associazioni nazionali. Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione. L'Ente dà automatica ed integrale applicazione delle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 8
ORGANI

Sono organi dell'Ente: - il Comitato di Presidenza; - il Comitato di Gestione; - il Consiglio Generale; - il Collegio Sindacale.

Art. 9
DURATA DELL' INCARICO

I membri che compongono gli Organi dell'Ente durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. E' però data la facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio. I membri nominati in sostituzione di quelli cessanti restano in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Art. 10
COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice-Presidente. Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei Datori di Lavoro aderente all' A.N.C.E. assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell' Associazione territoriale medesima. Uno fra i membri nominati dalle Associazioni territoriali dei Lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice-Presidente. Spetta al comitato di Presidenza di sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi dell' Ente deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice-Presidente. Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Ente di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente e il Vice-Presidente demandano le loro funzioni, di volta in volta, ognuno per la propria sfera di competenza, ad altro componente del Comitato di Gestione di parte datoriale per il Presidente e di parte dei Lavoratori per il Vice-Presidente. La designazione deve essere effettuata per iscritto ed approvata nella prima riunione del Comitato di Gestione.

Art. 11
COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione dell'Ente compiendo gli atti necessari allo scopo. In particolare il Comitato di Gestione predispose il piano

previsionale delle entrate e delle uscite – in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all' art. 2), relativi ai contributi e alle prestazioni – nonché il bilancio consuntivo. Il Comitato di Gestione è nominato in misura paritetica dall' Associazione territoriale della circoscrizione di Ragusa aderente all' A.N.C.E. e dalle Organizzazioni territoriali dei Lavoratori della circoscrizione di Ragusa aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'art. 2. Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da 12 componenti. In caso di necessità i rappresentanti nel Comitato di Gestione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive. Il Comitato di Gestione svolge altresì le seguenti funzioni:

- a) vigila sul funzionamento di tutti i servizi dell' Ente;
- b) provvede all' impiego dei fondi dell' Ente, a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- c) provvede alla formazione ed alla amministrazione dei fondi di riserva;
- d) promuove tutti i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento dell' Ente;
- e) cura la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e divulgazione nei rapporti annuali dell' Ente;
- f) assume e licenzia, previo parere vincolante espresso dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, il personale dell' Ente, fissandone il trattamento economico;
- g) promuove tutte le iniziative per divulgare le funzioni dell' Ente presso gli operai e le Imprese edili;
- h) verifica trimestralmente la regolarità degli adempimenti contributivi onde vagliare la opportunità, dopo attento esame dell'elenco delle Imprese inadempienti, dell' applicazione di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell' art. 6 del regolamento.

Art. 12 CONVOCAZIONI

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e, straordinariamente, su iniziativa del Presidente o di almeno tre membri del Comitato medesimo. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza il termine fissato per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Art. 13 DELIBERAZIONI

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 14 CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) 12 componenti del Comitato di Gestione;
- b) 3 componenti nominati dall' Associazione territoriale aderente all' A.N.C.E.;
- c) 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei Lavoratori rappresentati nel Comitato di Gestione;

Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse da quelle indicate nell' art. 11 (Comitato di Gestione) alle condizioni e con modalità previste dagli accordi stipulati tra le Associazioni Nazionali di cui all'art. 2 (Funzioni).

Spetta al Consiglio Generale di:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo dell' Ente;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, Datori di Lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni;
- deliberare ed approvare i regolamenti interni dell' Ente. Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 15 CONVOCAZIONI

Il Consiglio Generale si riunisce:

- a) Una volta all' anno in via ordinaria;
- b) In via straordinaria:
 - 1) su iniziativa del Presidente o di almeno cinque membri del Consiglio stesso;
 - 2) ogni qualvolta si debba decidere su eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, Datori di Lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso da recapitarsi:

- Almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione ordinaria;
- Almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione straordinaria.

Art. 16 COMPENSI AI COMPONENTI IL COMITATO DI GESTIONE ED IL CONSIGLIO GENERALE

Ai componenti il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale, ivi compresi il Presidente ed il Vice-Presidente, non compete alcun compenso. Peraltro al Presidente ed al Vice-Presidente potrà essere riconosciuto, mediante delibera del Comitato di Gestione, un rimborso per le spese effettive o di rappresentanza sostenute.

Art. 17 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all' art. 2). Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. In mancanza dell' accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt.2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili. I Revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 18 COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI

Ai componenti il Collegio Sindacale è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione, compatibilmente con le disponibilità del bilancio consuntivo.

Art. 19 DIRETTORE E PERSONALE DELL' ENTE

Gli Uffici dell'Ente sono retti da un Direttore nominato dal Comitato di Gestione fra i candidati designati dalle Associazioni stipulanti. Le attribuzioni del Direttore sono stabilite dal Comitato di Gestione. L'assunzione del personale impiegatizio adibito agli uffici amministrativi dell'Ente è fatta dal Comitato di Gestione, udito il parere del Direttore. Il trattamento disciplinare, economico e previdenziale del personale dipendente dell'Ente, ivi incluso il Direttore, sarà deliberato da apposito regolamento, approvato mediante deliberazione del Comitato di Gestione. Il trattamento economico

globale annuo, da determinarsi nel Regolamento, non potrà essere inferiore al trattamento degli Impiegati Edili.

Art. 20 PATRIMONIO

Il Patrimonio dell' Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti lasciati e donazioni, o per qualsiasi altro titolo vengano comunque acquisiti in proprietà dell'Ente;
- b) agli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo previe occorrendo le eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell' Ente. I capitali amministrativi dell' Ente possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonché in beni immobili destinati alle funzioni sociali dell' Ente;
- d) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Ente

Art. 21 ENTRATE

Costituiscono entrate dell' Ente:

- a) I contributi ad esso spettanti da parte dei Datori di Lavoro e dei lavoratori, a norma dell'art.7 del presente Statuto;
- b) Gli interessi attivi derivanti dall'attività di tutte le gestioni dell'Ente, e le altre rendite patrimoniali;
- c) Gli interessi di mora e le penalità per ritardati pagamenti dei contributi, nella misura stabilita dalle deliberazioni del Comitato di Gestione;
- d) I proventi delle multe a mente delle norme del Contratto Collettivo di lavoro;
- e) Le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizione ed in genere per atti di liberalità;
- f) Ogni altra somma che, per qualsiasi titolo venga in proprietà dell' Ente.

Art. 22 PRELEVAMENTI E SPESE

Per provvedere alle spese di gestione l' Ente si varrà delle entrate di cui all'articolo precedente, ad eccezione di quelle previste dal comma e) di esso. Gli eventuali avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire le riserve ordinarie e straordinarie, secondo le modalità che saranno determinate dal Comitato di Gestione. Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione (certificati – dichiarazioni- assegni circolari e bancarie c/c), firmata dal Presidente e controfirmata dal Vice-Presidente. Le persone chiamate a sostituire il Presidente ed il Vice-Presidente, quando esercitano le funzioni di cui al presente articolo, dovranno essere munite di delega scritta come previsto dall'art.10 ultimo comma.

Art. 23 ESERCIZI FINANZIARI – BILANCIO

Gli esercizi finanziari dell' Ente hanno inizio il 1° ottobre di ogni anno e terminano il 30 settembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo. Tale bilancio deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura, e cioè entro il 31 marzo di ogni anno da parte del Consiglio Generale. Esso sarà accompagnato da una relazione firmata dal Presidente e dal Vice-Presidente e da una relazione del Collegio Sindacale. Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere predisposto, da parte del Comitato di Gestione, ed esaminato e valutato da parte del Consiglio Generale, il piano previsionale delle entrate e delle uscite. Entrambi

i bilanci (preventivo e consuntivo) e le rispettive relazioni saranno trasmessi, entro il termine di un mese dalla data della loro valutazione e approvazione, alle Organizzazioni Sindacali stipulanti (Datori di Lavoro e lavoratori), per la ratifica, entro il 1° Maggio. Tale ratifica dovrà avvenire entro il 31 Maggio dello stesso anno. Il bilancio consuntivo deve esporre in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale. Il bilancio preventivo deve contenere una esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 24

SCIoglimento DELL' ENTE

La messa in liquidazione dell' Ente è disposta con Accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui all' art.11 (Comitato di Gestione), su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui all' art.2 (Funzioni). L'Ente ha l'obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n 662.

REGOLAMENTO
della Cassa Edile per la gestione degli accantonamenti per ferie,
gratifica natalizia e riposi annui

Denuncia nominativa dei Lavoratori occupati

Art.1

I Datori di Lavoro sono tenuti ad inviare mensilmente all'Ente Cassa Edile una denuncia nominativa dei Lavoratori occupati da redigersi su appositi moduli messi a disposizione dei Datori di Lavoro dall'Ente medesimo. Tale denuncia deve essere compilata in ogni sua parte con chiarezza e deve essere trasmessa all'Ente stesso, sottoscritta dal Datore di Lavoro o dal suo legale rappresentante entro e non oltre il giorno 30 del mese successivo a quello a cui si riferisce.

Art.2

Il Datore di Lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee od inesatte contenute nelle denunce, salvo ogni azione da parte dell'Ente per il recupero e la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.

Versamenti all'Ente

Art.3

Gli importi degli accantonamenti previsti di volta in volta dal CCNL relativi alle percentuali delle ore ordinarie di lavoro effettivamente prestate e quelli previsti dall'Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro relativi alla percentuale delle ore di assenza dal lavoro dovuta ai casi di malattia o infortunio sul lavoro e malattia professionale, nonché gli importi delle multe applicate ai lavoratori, nonché i contributi previsti dall'art. 5 dell'Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro 15.1.1970 e successive modificazioni, dovranno essere versati all'Ente entro e non oltre il giorno 30 del mese successivo a quello cui si riferiscono. Qualora i Datori di Lavoro non dovessero provvedervi entro tale periodo sono comunque tenuti a far pervenire all'Ente stesso la copia di sua pertinenza della denuncia nominativa mensile entro il suddetto termine.

Art.4

I detti versamenti devono essere effettuati esclusivamente a mezzo dei c/c bancari che saranno indicati dall'Ente in calce alle distinte.

Art.5

I versamenti devono essere effettuati esclusivamente dietro presentazione delle denunce nominative, debitamente compilate con i nominativi degli operai, agli Istituti di credito o loro agenzie prescelti dall'Ente. La banca rilascerà una copia della denuncia quietanzata all'Impresa ad invierà una seconda copia all'Ente con allegata la relativa nota contabile. Compatibilmente con quanto previsto dall'art. 3 comma 2, qualora i detti versamenti dovessero essere effettuati in ritardo rispetto al termine fissato dal citato art.3 la banca rilascerà la copia della denuncia quietanzata all'Impresa ed invierà all'Ente soltanto la relativa nota contabile.

Art.6

Il contributo istituzionale verso l'Ente viene fissato oggi nella misura del 2,55% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'Art.24 del vigente CCNL da ripartirsi per 5/6 a carico del Datore di Lavoro e per 1/6 a carico del lavoratore. Le Parti, al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli uffici dell'Ente Cassa e Scuola Edile, per quanto riguarda il pagamento di tutti i contributi e accantonamenti previsti dai CCNL e integrativi provinciali vigenti, convengono che:

- le Imprese sono tassativamente obbligate a presentare all'Ente Cassa e Scuola Edile le denunce mensili relative agli operai dipendenti entro e non oltre il giorno 30 del mese successivo a quello cui si riferiscono le denunce;
- i versamenti delle somme debbono essere effettuati contestualmente alla presentazione delle denunce.

Se effettuati oltre il giorno 30 del mese successivo, il contributo di cui al comma 1 viene progressivamente aumentato secondo la **tabella Allegato A** del presente regolamento. Resta fermo ed impregiudicato ogni diritto da parte dell'Ente per il recupero delle somme ad esso dovute. Il Comitato di Gestione può in qualsiasi momento sospendere le agevolazioni di differenziazione contributiva ove abbia acquisito elementi tali da far ritenere incerta la solvibilità dell'Impresa interessata, richiedendo l'immediata regolarizzazione contributiva e procedendo in mancanza al recupero coattivo di quanto dovuto.

In caso di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) l'Impresa non può avvalersi della differenziazione contributiva.

Condizione per la regolarità dell'Impresa è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore – lavorate e non (specificando le causali d'assenza) – non inferiore a quello contrattuale; è facoltà dell'Ente Cassa Edile di Ragusa chiedere all'Impresa l'esibizione della documentazione attestante la giustificazione delle ore non lavorate.

Le singole Imprese, altresì, sono da considerarsi in regola con le disposizioni relative al rilascio del DURC allorché alla data di richiesta dello stesso le medesime Imprese abbiano versato quanto di competenza il cui termine di scadenza è il giorno 30 del mese precedente, tranne nel caso in cui non esista congruità tra la percentuale dei versamenti indicata sulla richiesta del DURC e l'effettivo pagato. Onde evitare possibili divergenti interpretazioni si esplicita il seguente esempio:

- richiesta di DURC in data 17 dicembre; se l'Impresa ha effettuato il versamento relativo al mese di Ottobre, entro la scadenza fissata del 30 Novembre, ed esiste congruità tra quanto specificato sulla richiesta di DURC e l'effettivo pagato a tale scadenza del 30 Novembre, l'Impresa è da considerarsi REGOLARE.”

Art.7

Nel caso di versamenti di somme inferiori a quelle dovute, l'Ente imputerà il pagamento ai sensi dell'Art.1193 comma 2 del Codice Civile.

Art. 8

Le procedure per il recupero crediti sono stabilite dalla Comunicazione della CNCE n°325 del 7 maggio 2007, e successive modifiche e/o integrazioni, che di seguito si riportano:

A. Mancata denuncia

1. Lettera all'impresa di sollecito alla presentazione della denuncia

- 1.1 Invio della lettera, da parte della Cassa Edile, nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine di presentazione della denuncia
- 1.2 Assegnazione di un termine di 15 giorni per l'invio della denuncia o per la comunicazione di sospensione dell'attività lavorativa
- 1.3 In caso di inadempienza, segnalazione dell'impresa alla BNI e valutazione di eventuali iniziative legali per l'accertamento e il recupero del credito

B. Mancato versamento

1. Lettera all'impresa di sollecito ad adempiere

- 1.1 Invio della lettera, da parte della Cassa Edile, al più tardi entro il secondo mese successivo a quello di mancata effettuazione del versamento
- 1.2 Invio tramite raccomandata AR o PEC
- 1.3 La lettera deve contenere i seguenti dati:
 - periodo di omessa contribuzione;
 - importo del credito della Cassa Edile;
 - assegnazione del termine di 10 giorni per la regolarizzazione;
 - avviso di segnalazione, trascorsi inutilmente i 10 giorni, a:
 - i dipendenti dell'impresa inadempiente
 - la stazione appaltante (per gli appalti pubblici)
 - l'impresa appaltatrice (nei casi di inadempienza dell'impresa subappaltatrice)

2. Lettera all'impresa di diffida ad adempiere

- 2.1 Invio della lettera contestuale alla segnalazione di mancato versamento ai soggetti di cui al punto 1.3 (dopo 10 giorni dalla lettera di sollecito)
- 2.2 La lettera deve contenere gli stessi dati della lettera di sollecito (periodo di riferimento ed importo del credito)
- 2.3 Assegnazione del termine di 10 giorni per la regolarizzazione
- 2.4 Avviso di ricorso, trascorsi inutilmente i 10 giorni, alla magistratura competente per il recupero del credito

3. Affidato della pratica al legale della Cassa Edile

- 3.1 Invio della pratica al legale dopo 10 giorni dalla lettera di diffida
- 3.2 Immediata attivazione procedura ingiuntiva
- 3.3 Richiesta interessi di mora maturati e maturandi
- 3.4 Insinuazione della Cassa Edile nelle procedure fallimentari per recupero accantonamenti e contributi
- 3.5 In caso di esito negativo, comunicazione ai lavoratori interessati

Nota: ovviamente la gradualità dei criteri sopra esposti non potrà trovare applicazione nel caso di chiusura o fallimento dell'azienda: in tali casi l'azione di recupero credito dovrà essere immediata.

Il Direttore dell'Ente Cassa Edile di Ragusa, almeno ogni 2 mesi, trasmette al Comitato di Gestione l'elenco delle procedure attivate ai sensi delle precedenti lettere A. e B..

A far data dal 01/05/2007 sono annullate e non hanno più vigenza tutte le precedenti procedure e i pregressi deliberati in contrasto con i contenuti del presente articolo, fatte in ogni caso salve le procedure attivate entro il 30/04/2007.

Art.9

Sulla base degli atti d'ufficio e salvo diritto ad eventuale maggiore recupero a richiesta delle singole Imprese l'Ente deve rilasciare una dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art.3 e all'Art.5. analoga dichiarazione deve essere rilasciata agli Enti appaltanti sul conto finale dei lavori. A richiesta di ciascun operaio può essere rilasciato da parte dell'Ente un estratto conto di posizione. L'estratto conto non può essere richiesto durante i periodi che precedono la compilazione e la distribuzione degli assegni relativi alla liquidazione dei compensi per ferie e gratifica natalizia e precisamente dal 1 giugno al 31 luglio e dal 1 novembre al 20 dicembre di ciascun anno.

Art.10

Sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni decide, in prima istanza, il Comitato di Presidenza. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva.

Anagrafe Datori di Lavoro e operai

Art.11

Presso l'Ente sono istituite l'Anagrafe dei Datori di Lavoro che abbiano presentato denuncia ai sensi dell'Art.1 e l'Anagrafe dei Lavoratori di cui alle denunce.

Art.12

Sulle schede intestate ai singoli Datori di Lavoro devono essere partitariamente trascritti gli importi versati ogni mese, rispettivamente a titolo di trattamento economico per ferie e gratifica natalizia,

dei contributi previsti dall'Art.5 dell'Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro 15.1.1970 e successive modificazioni, di multe, di interessi di mora e penalità. Sulle schede intestate ai singoli operai devono invece essere trascritti per ogni mese le ore e gli importi relativi agli accantonamenti previsti dall'Art.3 del presente regolamento, quali risultano dalle denunce nominative presentate dai Datori di Lavoro.

Art.13

Ad ogni trimestre, e comunque entro la fine del mese successivo, deve essere controllata la rispondenza tra gli importi dei versamenti registrati nell'Anagrafe operai e gli importi degli accantonamenti registrati nell'Anagrafe dei Datori di Lavoro e confrontati i risultati con i libri contabili dell'Ente e con gli importi accreditati per lo stesso titolo e per il medesimo periodo di tempo dagli istituti bancari. Dell'esito di detto controllo si deve dare atto con apposito verbale da sottoscrivere dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal Presidente o dal Vice-Presidente. Nei bimestri coincidenti con le liquidazioni degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia il termine utile del controllo viene postergato di un ulteriore mese.

Liquidazione accantonamenti per ferie e gratifica natalizia

Art.14

La liquidazione degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia agli aventi diritto viene effettuata di norma in due rate semestrali, rispettivamente: entro il 31 luglio, per l'importo maturato nel semestre dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno in corso, ed entro il 20 dicembre, per l'importo maturato nel semestre dal 1° aprile al 30 settembre, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dell'Ente. Allo scopo di facilitare, per quanto possibile, le regolarità dei pagamenti è fatto obbligo ai Datori di Lavoro di provvedere ai versamenti di competenza, improrogabilmente, entro il 20 giugno per il semestre ottobre/marzo ed entro il 20 novembre per il semestre aprile/settembre. Agli operai è fatto obbligo di comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti di domicilio.

Art.15

Qualsiasi reclamo nei confronti dell'Ente sulla rispondenza delle somme corrisposte per ferie e gratifica natalizia rispetto a quelle depositate e sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme stesse deve essere presentato dall'operaio all'Ente medesimo, sotto pena di decadenza, entro due mesi della data in cui dette somme si sono rese liquidate ed esigibili, salvo i casi di cui all'Art.14.

Art.16

Gli importi degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia che, per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, rimangono disponibili fino alla prescrizione di legge, oggi fissata in 10 anni. Trascorso quest'ultimo termine, gli importi stessi possono essere utilizzati, con apposita delibera del Comitato di Gestione per le forme di assistenza gestite dall'Ente.

Art.17

Ai fini del presente regolamento ed a chiarimento della norma di cui ai precedenti artt.12, 13 e 14 per data in cui gli importi erogati per qualsiasi titolo dall'Ente si rendono liquidi ed esigibili, si intende quella di emissione del titolo, di cui al precedente Art.12.

Art.18

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo su domanda degli aventi diritto e su conforme inappellabile giudizio del Comitato di Presidenza, oltre che nei casi previsti dall'Art.5 dello Statuto, per i seguenti comprovati motivi:

- 1) in caso di chiamata alle armi per servizio di leva;
- 2) in caso di matrimonio;
- 3) in caso di nascita di figli;
- 4) in caso di infortunio di durata superiore ai 90 giorni, o di malattia di durata superiore ai 120 giorni;

5) in caso di altre particolari eventualità che saranno vagliate di volta in volta dal Comitato di Presidenza.

Art.19

Il Comitato di Gestione dell'Ente dovrà provvedere alla gestione della percentuale per ferie e gratifica natalizia separatamente da quella dei fondi destinati al funzionamento dell'Ente ed alla assistenza e previdenza.

Prestazioni nei casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale

Art.20

L'Ente, compatibilmente con le disponibilità della gestione, eroga le prestazioni in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale secondo le modalità previste dalla Disciplina Allegato E del CCNL 15.4.1976, mediante un apposito fondo denominato MIMP al quale affluisce, oggi, lo 0,45% dei contributi di cui al precedente art.6, comma 1. Le suddette prestazioni formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal citato contratto.

Art.21

I Datori di Lavoro sono tenuti a far pervenire all'Ente le denunce nominative mensili degli operai ammalati, nonché la documentazione relativa alle singole pratiche entro e non oltre il giorno 30 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

Art.22

Il Datore di Lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee od inesatte contenute nelle denunce, salvo ogni azione da parte dell'Ente per il recupero e la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.

Art.23

Il Comitato di Gestione dell'Ente dovrà provvedere alla gestione del fondo MIMP separatamente da quella dei fondi destinati al funzionamento dell'Ente ed alla assistenza e previdenza.

Prestazioni assistenziali

Art.24

Compatibilmente con le disponibilità dell'esercizio il Comitato di Gestione dell'Ente potrà deliberare le seguenti forme di assistenza: a) indennità giornaliera per tbc riconosciuta dall'INPS; b) premio di matrimonio; c) premio di natalità; d) premio di studio per i figli; e) premio di diploma per i figli; f) assegno per pensionamento invalidità e vecchiaia; g) assegno per morte; h) sussidi straordinari. Le modalità ed i requisiti per accedere alle sopracitate prestazioni sono determinate da apposito regolamento che sarà deliberato dal Comitato di Gestione, approvato dal Consiglio Generale previo parere favorevole delle Organizzazioni sindacali stipulanti. Il Comitato di Gestione potrà inoltre deliberare altre forme di assistenza, previo parere favorevole delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Art.25

Possono fruire dell'assistenza da parte dell'Ente gli operai iscritti alla Cassa medesima relativamente ai quali risultino regolarmente versati sia il contributo paritetico che la percentuale per ferie e gratifica natalizia.

Art.26

Per ottenere l'assistenza da parte dell'Ente in una qualsiasi delle forme sopra previste gli operai debbono presentare domanda scritta, nonché corredare la domanda medesima della documentazione richiesta a seconda dei casi.

Art.27

Di tutte le assistenze date in qualsiasi forma agli operai deve essere tenuta registrazione cronologica per singola prestazione in apposito registro con la indicazione del numero e degli importi erogati. Gli importi stessi debbono essere registrati nelle schede anagrafiche dei singoli operai beneficiati, precisando la causa dell'erogazione.

Art.28

Quanto non previsto dal presente regolamento sarà disciplinato con delibera del Consiglio Generale previo parere favorevole delle Organizzazioni sindacali stipulanti.

Allegato "A" al Regolamento dell'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa							
Periodo di paga	Versamento entro il:						
	30 Nov.	31 Dic.	31 Gen.	28 Feb.	31 Mar.	30 Apr.	Oltre il 30 Apr.
Ottobre	2,55	2,66	2,78	2,89	3,01	3,12	3,24
Novembre	-	2,55	2,66	2,78	2,89	3,01	3,12
Dicembre	-	-	2,55	2,66	2,78	2,89	3,01
Gennaio	-	-	-	2,55	2,66	2,78	2,89
Febbraio	-	-	-	-	2,55	2,66	2,78
Marzo	-	-	-	-	-	2,55	2,66

Data ultima utile per il versamento: 20 Giugno

Periodo di paga	Versamento entro il:						
	30 Mag.	30 Giu.	31 Lug.	31 Ago.	30 Set.	31 Ott.	Oltre il 30 Ott.
Aprile	2,55	2,66	2,78	2,89	3,01	3,12	3,24
Maggio	-	2,55	2,66	2,78	2,89	3,01	3,12
Giugno	-	-	2,55	2,66	2,78	2,89	3,01
Luglio	-	-	-	2,55	2,66	2,78	2,89
Agosto	-	-	-	-	2,55	2,66	2,78
Settembre	-	-	-	-	-	2,55	2,66

Data ultima utile per il versamento: 20 Novembre

NUOVO REGOLAMENTO
Prestazioni Assistenziali Cassa Edile di Ragusa

Programma di attività

L'Ente Cassa di Mutualità e Assistenza e Scuola Edile della provincia di Ragusa appresta a favore degli operai iscritti provvidenze economiche di carattere assistenziale e previdenziale, nonché assume iniziative diverse nell'interesse degli iscritti. Compatibilmente con le disponibilità di esercizio, vengono erogate le seguenti prestazioni assistenziali a norma degli artt. 3 e 7 dello Statuto dell'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa, dell'art.22 del Regolamento della Cassa Edile per la gestione degli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui e del vigente Contratto Collettivo di Lavoro.

Prestazioni assistenziali a favore degli operai iscritti da valere per gli eventi maturati dopo il 1° gennaio 2004

1. L'Ente eroga l'indennità integrativa per malattia specifica Tbc, il Premio per matrimonio, il Premio di natalità per figli, il Premio di studio per figli a carico o per il medesimo lavoratore-studente, il Premio di diploma per figli a carico o per il medesimo lavoratore-studente, l'Assegno per pensionamento di invalidità o vecchiaia, l'Assegno per morte agli aventi causa superstiti, Sussidi straordinari all'operaio non in prova, che incorra nell'evento alla dipendenze di Impresa iscritta all'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa, il quale abbia prestato anche in più circoscrizioni territoriali, con relativo accantonamento presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e gratifica natalizia:
 - almeno 600 ore lavorative nei casi di Tbc, Premio di matrimonio, Premio di natalità; Premio di studio; Premio di diploma, Assegno per morte e Sussidi straordinari nei dodici mesi precedenti l'evento;
 - almeno 3000 ore lavorative nei casi di Assegno per pensionamento invalidità o vecchiaia negli anni precedenti l'evento.

Per le lavoratrici, durante il periodo di assenza per maternità, da comprovarsi tramite idonea certificazione medica, o per interdizione obbligatoria, da comprovarsi tramite il certificato rilasciato dal competente Ispettorato del Lavoro, le ore figurative di presenza sono considerate utili ai soli fini del raggiungimento dei requisiti per l'accesso alle specifiche prestazioni.
2. L'indennità integrativa per malattia specifica Tbc è stabilita:
 - dal 1° al 360 giorno nella misura di **€2,59** giornaliera.

La predetta indennità verrà erogata secondo le norme previste dall'INPS. La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza entro sei mesi dal termine dell'evento. L'operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso il prospetto di liquidazione a lui trasmesso dall'INPS.
3. Il Premio di matrimonio è stabilito nella misura di **€350,00**. La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dall'evento. L'operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso il certificato attestante l'avvenuto matrimonio.
4. Il premio di natalità per i figli è stabilito nella misura di **€200,00**. La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dall'evento. L'operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso il certificato attestante l'avvenuta nascita.

5. Il Premio di studio per i figli a carico studenti ovvero per il medesimo lavoratore-studente è stabilito nella misura di:

€74,00 se frequentanti la scuola media inferiore d'obbligo e ammessi dalla 1^a alla 2^a e dalla 2^a alla 3^a classe;

€170,00 se frequentanti la scuola media superiore e riportino una media non inferiore ai 7/10;

€380,00 se frequentanti l'università agli studi e riportino una media di 24/30 ed abbiano superato l'80% degli esami stabiliti dal piano di studi consigliato o approntato dalle facoltà ovvero che riportino una media di 27/30 ed abbiano superato il 60% degli esami stabiliti dal piano di studi consigliato o approntato dalle facoltà. In nessun caso viene concessa la prestazione per studenti fuori corso.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dell'evento. L'operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso lo stato di famiglia e l'attestato rilasciato dalla scuola o dall'università agli studi, per questi ultimi anche il piano di studi.

6. Il premio di diploma per i figli a carico studenti, ovvero per il medesimo lavoratore-studente, è stabilito nella misura di:

6.1 **€80,00** se licenziati con giudizio "Sufficiente";

6.2 **€100,00** se licenziati con giudizio "Buono";

6.3 **€120,00** se licenziati con giudizio "Distinto";

6.4 **€170,00** se licenziati con giudizio "Ottimo";

6.5 **€265,00** se maturati con voti da 70/100 a 79/100;

6.6 **€395,00** se maturati con voti da 80/100 in poi;

6.7 **€300,00** se laureati con voti da 85/110 a 95/110 (vecchio ordinamento);

6.8 **€500,00** se laureati con voti da 96/110 a 110/110 (vecchio ordinamento);

6.9 **€700,00** se laureati con 110/110 e lode (vecchio ordinamento);

6.10 **€300,00** se laureati di 1° livello con voti da 75/100 in poi (nuovo ordinamento);

6.11 **€500,00** se laureati di 2° livello (nuovo ordinamento);

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza entro sei mesi dall'evento. L'operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso lo stato di famiglia e copia del diploma con il giudizio o il voto riportato.

7. n.1 Borsa di studio annuale di **€1.200,00** su un tema proposto annualmente dal Comitato di Gestione su problematiche del settore riservato a laureati della provincia di Ragusa, che abbiano conseguito la laurea con la tesi proposta.

8. L'assegno di pensionamento per invalidità o vecchiaia è stabilito nella misura di:

8.1 **€750,00** agli operai che sono posti in pensione per invalidità o vecchiaia che non abbiano 10.000 ore di accantonamenti dalla data di iscrizione all'Ente.

8.2 **€1.300,00** agli operai che sono posti in pensione per invalidità o vecchiaia che abbiano almeno 10.000 ore di accantonamenti dalla data di iscrizione all'Ente. Tale prestazione, espressamente istituita fino al 31/12/2009, spetta solo nel caso in cui l'operaio non può beneficiare di eventuali emolumenti erogati dal Fondo Pensione "PREVEDI".

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dall'evento. L'operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso il certificato di pensione rilasciato dall'INPS.

9. L'assegno per morte ai superstiti aventi causa è stabilito nella misura di:

9.1 **€450,00** al coniuge superstite senza figli a carico;

9.2 **€550,00** al coniuge superstite con un figlio a carico;

9.3 **€650,00** al coniuge superstite con due figli a carico;

- 9.4 **€750,00** al coniuge superstite con tre figli a carico;
9.5 **€850,00** al coniuge superstite con oltre tre figli a carico;
9.6 **€300,00** per ogni genitore o familiare a carico nel caso di operai celibi.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza entro sei mesi dall'evento. Gli aventi causa sono tenuti altresì a far pervenire all'Ente stesso lo stato di famiglia all'atto del decesso, il certificato di morte e la dichiarazione di responsabilità attestante la non avvenuta separazione legale ed il carico familiare.

- 10 Sussidi vari. In via del tutto eccezionale e straordinaria, secondo le disponibilità di esercizio, su delibera del Comitato di Gestione, possono essere concessi sussidi straordinari fino al massimo di **€1.500,00** da corrispondersi una sola volta nell'anno. La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza entro sei mesi dall'evento. L'operaio è tenuto altresì a far pervenire all'Ente stesso la documentazione dalla quale risulti o sia possibile desumere la gravità dell'evento denunciato, la situazione familiare e le spese straordinarie sostenute.
- 11 L'Ente rimborsa le spese sostenute per protesi dentarie:
11.1 fino al 30% per una spesa massima di **€1.000,00** a tutti gli operai iscritti alla Cassa da almeno 3 anni e che abbiano effettuato accantonamenti per almeno 2.200 ore nel triennio;
11.2 fino al 30% per una spesa massima di **€1.300,00** a tutti gli operai iscritti alla Cassa da almeno 5 anni e che abbiano effettuato almeno 3.000 ore nel quinquennio.
La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dall'evento e deve essere corredata dalla documentazione fiscale e medica probatoria, entrambe con originale in visione ovvero in copia autentica. *La Cassa si riserva di sottoporre a visita fiscale i richiedenti.*
- 12 L'Ente rimborsa le spese sostenute per occhiali fino ad una spesa massima di **€50,00** a tutti gli operai che abbiano maturato 600 ore di accantonamento nell'anno precedente l'evento. La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dall'evento e deve essere corredata dalla documentazione fiscale e medica probatoria, entrambe con originale in visione ovvero in copia autentica. *La Cassa si riserva di sottoporre a visita fiscale i richiedenti.*
- 13 L'Ente rimborsa la spesa sostenuta per supporti acustici fino ad una spesa massima di **€200,00** a tutti gli operai che abbiano maturato 600 ore di accantonamento nell'anno precedente l'evento. La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dall'evento e deve essere corredata dalla documentazione fiscale e medica probatoria, entrambe con originale in visione ovvero in copia autentica. *La Cassa si riserva di sottoporre a visita fiscale i richiedenti.*
- 14 L'Ente rimborsa le spese sostenute per cure dentarie fino ad una spesa massima di **€150,00** a tutti gli operai che abbiano maturato 600 ore di accantonamento nell'anno precedente l'evento. La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dall'evento e deve essere corredata dalla documentazione fiscale e medica probatoria, entrambe con originale in visione ovvero in copia autentica. *La Cassa si riserva di sottoporre a visita fiscale i richiedenti.*
- 15 Requisiti per tutte le prestazioni: In caso di cumulo di ore con altra Cassa Edile, per il raggiungimento del requisito richiesto, si procederà alla liquidazione della prestazione in modo proporzionale alle ore di effettivo accantonamento presso la Cassa edile di Ragusa.

- 16 In via sperimentale e fino al 31/12/2009, è istituito il Premio d'ingresso per i giovani lavoratori. Ai giovani operai, di età inferiore a 25 anni, iscritti per la prima volta all'anagrafe degli operai tenuta dalla Cassa Edile di Ragusa in data successiva la 01/10/2006, i quali non siano stati mai censiti dal sistema nazionale delle Casse Edili, che abbiano un monte ore lavorato negli ultimi 12 mesi pari a 1.000 è riconosciuto un premio di € 200,00 da erogarsi una tantum al compimento del 6° mese successivo al raggiungimento del requisito, sempre che il giovane si trovi ancora occupato ed attivo nei confronti dell'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa. Nelle more dell'attivazione dell'anagrafe nazionale dei lavoratori edili, attraverso la quale la Cassa Edile di Ragusa verificherà lo status di primo ingresso nel settore nazionale del giovane lavoratore, questi potrà autocertificare la propria situazione di primo ingresso nel settore.
- 17 Le prestazioni previste dal presente regolamento sono estese fino a tre mesi dopo la cessazione della iscrizione all'Ente a quegli operai che attestino di essere:
- 17.1 disoccupati, nel qual caso occorre presentare all'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa la certificazione rilasciata dall'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza;
 - 17.2 occupati con versamenti verso il sistema nazionale delle Casse Edili, nel qual caso sarà cura dell'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa verificarne la veridicità.

STATUTO

Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Ragusa e Provincia (CPT)

Art.1

Costituzione

Ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile è costituito l'Ente Comitato Paritetico Territoriale per Prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per le attività edilizie ed affini della provincia di Ragusa, di seguito denominato CPT.

L'Ente CPT non ha scopo di lucro.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra A.N.C.E., Intersind e le federazioni nazionali dei Lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché fra l'Associazione Provinciale degli Imprenditori Edili della Provincia di Ragusa (A.P.I.E.R.) e la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILEA-CGIL della provincia di Ragusa.

L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art.20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n°626.

Art.2

Partecipazione al sistema di sicurezza edile

L'Ente fa parte del sistema di sicurezza nazionale paritetico di categoria coordinato dalla Commissione Nazionale Paritetica per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art.1 del presente statuto.

Art.3

Scopi statutari

L'Ente ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.

Art.4

Attività dell'Ente

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente:

- a) Si avvale:
 - della propria struttura tecnica;
 - delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente CCNL dell'edilizia, stipulato tra le Parti di cui all'art.1;
 - di soggetti pubblici o privati competenti in materia.
- b) Suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
 - allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
 - all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
 - all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), nonché i Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progetto (C.S.P.) ed in fase di Esecuzione (C.S.E.).

- c) Promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
- d) Si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), dagli R.L.S., dai Datori di Lavoro o dai lavoratori;
- e) Esercita, con le procedure di cui al successivo art.16, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;
- f) Inoltre:
 - svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art.20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n°626;
 - svolge, di concerto con l'Ente Scuola Edile, funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
 - provvede alla istituzione e conservazione di un "elenco" dei nominativi degli R.L.S., eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente;
 - certifica, in funzione di norme di legge vigenti, la formazione dei C.S.P. e C.S.E., sulla base della documentazione fornita dagli Enti Scuola.

Art.5

Sede e durata

L'Ente ha sede presso l'A.P.I.E.R. sita in Ragusa – Viale dei Platani n°34/B.
La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Art.6

Rappresentanza Legale

La Rappresentanza Legale dell'Ente spetta al Presidente.

Art.7

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 6 membri designati pariteticamente:

- 1) n°3 dall'A.P.I.E.R. di cui all'art.1;
- 2) n°3 dalle Organizzazioni territoriali dei Lavoratori di cui all'art.1.

L'A.P.I.E.R. e le Organizzazioni territoriali dei Lavoratori suddette designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in egual numero, i membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.

Uno dei componenti di parte imprenditoriale potrà essere designato dall'Associazione sindacale Intersind, di intesa con l'A.P.I.E.R..

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 2 anni e possono essere confermati; è però data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per 3 volte consecutive non partecipano alle sedute.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art.8

Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti nominati dall'A.P.I.E.R. di cui all'art.1 assume, su designazione della stessa, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei Lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse, la carica di Vicepresidente.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati, rispettivamente dall'A.P.I.E.R. o dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza; il Presidente, come specificato all'art.6, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione seguendone l'esecuzione;
- b) intrattenere rapporti con i terzi a nome dell'Ente;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione la ratifica della nomina del Segretario di cui al successivo art.12;
- d) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei tecnici;
- e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Presidenza inoltre gestisce, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall'art.7 per il Consiglio di Amministrazione.

Art.9

Convocazione ed attività del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni mese e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso d'urgenza, mediante tempestivo preavviso telefonico.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, di norma, il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- a) definire e deliberare i programmi di attività;
- b) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'Ente;
- c) approvare il bilancio consuntivo, che scade il 30 settembre di ogni anno;
- d) verificare il funzionamento della struttura operativa dell'ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;
- e) deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali;
- f) nominare il Segretario di cui al successivo art.12, su proposta del Comitato di Presidenza;
- g) definire i criteri per la scelta di tecnici professionalmente qualificati e ratificarne la nomina;
- h) proporre ogni utile iniziativa volta a favorire la diffusione della sicurezza, in conformità agli scopi individuati dalle Parti sociali.

Art.10

Validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

Delle adunanze viene redatto verbale dal Segretario o in assenza da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.

Art.11

Bilanci dell'Ente

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1 ottobre di ciascun anno e termina al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza predispose il bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali, da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo, correlato alle previsioni e programmazione delle attività.

Nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativamente all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui ai commi secondo e terzo, il piano previsionale delle entrate e delle uscite deve essere predisposto in forma analitica dal Comitato di presidenza e trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1 nonché ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema adottato dalle Parti nazionali e accompagnati dalla relazione del presidente e da quella del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1 nonché alla Commissione paritetica nazionale per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro.

Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Associazioni nazionali di cui all'art.1.

Art.12

Il Segretario

Le Organizzazioni territoriali di cui all'art.1 possono provvedere alla designazione del Segretario, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Art.13

Entrate

Le entrate del Comitato sono costituite da:

- a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art.1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori della provincia di Ragusa ad esse aderenti;
- b) interessi attivi sui predetti contributi;
- c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
- e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.

Art.14
Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti lasciati donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previa le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate da entrare nel patrimonio dell'Ente;
- d) è fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente

Art.15
Controversie

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali di cui all'art.1 che decidono in via definitiva.

Art.16
Interventi sui luoghi di lavoro

Per l'attività di cui alla lettera e) dell'art.4, il Consiglio di Amministrazione determina le modalità concrete di svolgimento delle attività di cui sopra compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente. Esso può altresì stabilire i modi degli eventuali interventi di emergenza dell'Ente per i casi di particolare gravità.

Le suddette sono disciplinate, in via prioritaria, come segue:

- a) su espressa richiesta delle Imprese aderenti o degli R.L.S., il Comitato di Presidenza programma l'effettuazione di visite dei tecnici finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle Imprese medesime ed ai suddetti R.L.S. su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro;
- b) il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse organizzative in possesso dell'Ente, può programmare in via autonoma l'effettuazione da parte dei tecnici di visite a luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità o di tipologia produttiva. L'effettuazione del programma è autorizzata dal Comitato di Presidenza. Il Segretario dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Consiglio di Amministrazione ai titolari o legali rappresentanti delle Imprese e agli R.L.S. cui fanno capo i luoghi di lavoro;
- c) il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'Impresa ed ai Lavoratori e/o loro rappresentanti nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Segretario.

Ove possibile, allo scadere di detti termini è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Sulle relazioni dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato il Segretario.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1 per le iniziative del caso.

Le procedure di cui sopra non esonerano le Imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Art.17

Il segreto d'ufficio

I membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici di cui all'art.4, lettera e) ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Art.18

Collegio dei Sindaci Revisori

a) Composizione

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri designati rispettivamente: uno dall'A.P.I.E.R. di cui all'art.1; uno dalle Organizzazioni sindacali dei Lavoratori della provincia di Ragusa di cui all'art.1, in accordo fra loro, ed il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui all'art.1.

I membri del Collegio Sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri collegiati, oppure nell'Albo dei dottori commercialisti, oppure nel Registro dei revisori contabili.

Il presidente del Collegio deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o nel Registro dei revisori contabili.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

b) Compensi

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

c) Durata

I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni

I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt.2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

Art.19

Personale dell'Ente

L'assunzione di personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.20
Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con Accordo fra le Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori di cui all'art.1, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al medesimo articolo.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n 662.

Art.21
Modifiche dello Statuto dell'Ente

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori di cui all'art.1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE PER LE VISITE IN CANTIERE

L'anno quemilaquattro, il giorno 20 del mese di Dicembre si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di Ragusa e provincia, di seguito denominato CPT, presso la propria sede sita in Ragusa, Viale dei Platani n°34/B,

Premesso

- L'art.3 dello Statuto del CPT, allegato al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro datato 16/09/2004, stabilisce che il CPT ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative;
- L'art.4 del medesimo Statuto chiarisce che, per realizzare detti scopi, il CPT si avvale della propria struttura tecnica, delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente CCNL dell'edilizia e di soggetti pubblici o privati competenti in materia ed esercita, con le procedure di cui all'art.16, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;

Analizzate

- le cause degli incidenti gravi avvenuti nei cantieri edili della provincia;
- i positivi risultati dell'attività di consulenza tecnica sui posti di lavoro esercitata dai vari CPT territoriali;

tutto ciò premesso ed analizzato, dovendo dare pratica attuazione ai contenuti di cui all'art.16 dello Statuto, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità approvano il "Regolamento sulle Procedure per le Visite in Cantiere" allegato al presente sotto la lettera "A" e del quale forma parte integrante.

Il CdA, dando mandato alla Segreteria di notificarne i contenuti alle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori nonché alle Imprese ed ai Lavoratori iscritti alla locale Cassa Edile, dichiara chiusa la seduta.

Letto, Confermato e Sottoscritto

F.to Geom. Sebastiano Caggia, Presidente

F.to Sig. Salvatore Fasciotti, Vicepresidente

F.to Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino, Segretario del CPT

ALLEGATO A

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE PER LE VISITE IN CANTIERE
(ex Art.16 dello Statuto)

Art. 1

Istituzione e scopo del Servizio

E' istituito il servizio di consulenza tecnica gratuito nei cantieri edili pubblici e privati presenti nel territorio della Provincia di Ragusa.

Il servizio, necessario per dare pratica attuazione ai contenuti previsti dal vigente CCNL del settore edile, è volto principalmente a favorire l'attuazione delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro nei cantieri temporanei e/o mobili così come definiti dal D.L.vo 494/96 e ss.mm.ii..

Il servizio è erogato tenuto conto delle risorse economico-finanziarie e tecnico-organizzative in possesso del CPT come evidenziate dal piano previsionale delle entrate e delle uscite di cui alla lettera e), 4° comma dell'art.8 dello Statuto.

Il CdA del CPT, in sede di approvazione del bilancio preventivo, fissa di anno in anno l'ammontare delle risorse economiche destinate al Servizio e l'emolumento, omnicomprendivo, per singola visita in cantiere di spettanza dei tecnici.

Art. 2

Attivazione del Servizio

L'attivazione del servizio avviene:

- a) per espressa richiesta delle Parti Sociali componenti il CPT, secondo le modalità operative di cui al successivo Art.3;
- b) per espressa richiesta delle Imprese aderenti, degli RLS o degli RLST, secondo le modalità operative di cui al successivo Art.4;
- c) per scelta autonoma del CdA del CPT, secondo le modalità operative di cui al successivo Art.5;

Art. 3

Modalità operative per l'attivazione del Servizio da parte delle Parti Sociali

La Segreteria sottopone all'esame del Comitato di Presidenza le richieste provenienti dai soggetti indicati alla precedente lettera a) dell'art.2 e relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia.

Il Comitato di Presidenza, ove dalle segnalazioni ritenga che nel caso di specie non sia data integrale e corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, dispone l'effettuazione di un sopralluogo da parte dei Tecnici.

Il Comitato di Presidenza riferirà in merito a tale attività al CdA durante la prima riunione utile.

Il Comitato di Presidenza individua, fra i tecnici dello staff di cui al successivo art.6, il tecnico incaricato per ogni singola visita tenendo in debito conto l'esperienza specifica dello stesso relativa alla tipologia del cantiere e dei lavori da eseguirsi.

La Segreteria dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Comitato di Presidenza ai titolari o legali rappresentanti delle Imprese e, se eletti, agli R.L.S. cui fanno capo i luoghi di lavoro, e concorda con i primi la data e l'ora per effettuare il sopralluogo; sarà cura della Segreteria verificare l'eventuale incompatibilità fra il Tecnico e l'Impresa ospite e, in tal caso, informare tempestivamente il Comitato di Presidenza per la sua sostituzione.

Art. 4

Modalità operative per l'attivazione del Servizio da parte delle Imprese, RLS ed RLST

La Segreteria sottopone all'esame del Comitato di Presidenza le richieste provenienti dai soggetti indicati alla precedente lettera b) dell'art.2 finalizzate a fornire valutazioni e supporto dei soggetti richiedenti su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro

Le visite sono disposte dal Comitato di Presidenza che ne riferirà al CdA alla prima riunione successiva. La priorità dell'intervento è stabilita di norma per quei cantieri che non necessitano del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Il Comitato di Presidenza individua, fra i tecnici dello staff di cui al successivo art.6, il tecnico incaricato per ogni singola visita tenendo in debito conto l'esperienza specifica dello stesso relativa alla tipologia del cantiere e dei lavori da eseguirsi.

La Segreteria dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Comitato di Presidenza ai richiedenti soggetti di cui alla precedente lettera b) dell'art.2 e concorda con i medesimi la data e l'ora per effettuare il sopralluogo; sarà cura della Segreteria verificare l'eventuale incompatibilità fra il Tecnico e l'Impresa ospite e, in tal caso, informare tempestivamente il Comitato di Presidenza per la sua sostituzione.

Nello stesso anno solare non è possibile realizzare più di due cicli di visite a richiesta per Impresa o gruppo di Imprese relative alle medesime fasi e/o tipologie di lavoro.

Art. 5

Modalità operative per l'attivazione autonoma del Servizio da parte del CPT

Il CPT, ai sensi dell'art.17 del vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, accede direttamente all'anagrafe delle Imprese attive tenuta presso l'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa e, giusto art.11 del D.L.vo 494/96, prende visione delle notifiche preliminari in possesso della locale AUSL ovvero del locale Ispettorato del Lavoro.

La Segreteria con cadenza mensile raccoglie i superiori dati ed elabora una proposta di programma di visite che viene posto all'Ordine del Giorno della successiva prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

Il CdA, esaminata la proposta di cui al precedente comma, può programmare in via autonoma l'effettuazione da parte dei tecnici delle visite ai luoghi di lavoro secondo il programma deliberato.

Il programma dispone le visite secondo:

a) l'entità del cantiere:

- 1) fino a 200 Uomini Giorno, ovvero fino a n°4 addetti, definito piccolo cantiere;
- 2) da 200 a 500 Uomini Giorno, ovvero da n°5 a n°10 addetti, definito medio cantiere;
- 3) oltre 500 Uomini Giorno, ovvero oltre n°10 addetti definito grande cantiere.

b) le fasi lavorative:

- 1) installazione del cantiere ed opere provvisorie;
- 2) lavori in elevazione o in sotterraneo;
- 3) lavori stradali;
- 4) lavori impiantistici.

La priorità dell'intervento è stabilita di norma per quei cantieri che non necessitano del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Il Comitato di Presidenza individua, fra i tecnici dello staff di cui al successivo art.6, il tecnico incaricato per ogni singola visita tenendo in debito conto l'esperienza specifica dello stesso relativa alla tipologia del cantiere e dei lavori da eseguirsi.

La Segreteria dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Consiglio di Amministrazione ai titolari o legali rappresentanti delle Imprese e, se eletti, agli R.L.S. cui fanno capo i luoghi di lavoro, concordando con i primi la data e l'ora per effettuare il sopralluogo; sarà cura della Segreteria verificare l'eventuale incompatibilità fra il Tecnico e l'Impresa ospite e, in tal caso, informare tempestivamente il Comitato di Presidenza per la sua sostituzione.

Art. 6

Lo Staff Tecnico del CPT: composizione e ruoli

Il CPT per l'effettuazione delle visite in cantiere si avvale di un proprio Staff composto da n°6 tecnici operanti nel settore delle costruzioni, con competenze specifiche maturate nell'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I Tecnici del CPT, siano essi dipendenti che liberi professionisti, sono dotati di professionalità, competenza e riconoscibilità; essi sono selezionati secondo quanto previsto dalla lettera g), comma 4, dell'art.9 dello Statuto su proposta del Comitato di Presidenza, ai sensi della lettera d), comma 4, dell'art.8 del medesimo Statuto.

I Tecnici hanno il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'Impresa ed ai Lavoratori nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, anche in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica e di riferire tempestivamente al Comitato l'esito della visita.

Art. 7

Modalità esecutive delle visite in cantiere

Il Tecnico è dotato di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal CPT, indossa tutti i DPI richiesti dalle lavorazioni in corso, entra in cantiere solo previo consenso dell'Impresa e mantiene all'interno del cantiere un comportamento tale da non arrecare fastidio all'Impresa o danno alle lavorazioni in corso.

In tutti i sopralluoghi il tecnico, dichiarando i propri dati e mostrando il tesserino di cui al comma precedente, si presenta al Titolare o al Legale Rappresentante o al preposto o al responsabile, anche temporaneo, del cantiere, presente al momento della visita, e richiede la presenza dell'RLS, se eletto e se presente nel luogo di lavoro, ed anche, se nel cantiere operano più imprese, richiede la presenza dei Titolari o dei Legali Rappresentanti o dei preposti o dei responsabili, anche temporanei, delle medesime Imprese presenti al momento della visita.

Il Tecnico visita tutto il cantiere facendosi descrivere dal responsabile dell'Impresa le varie scelte operate, quindi individua i fattori di rischio segnalando le corrispondenti misure di prevenzione da applicare e fornisce gli opportuni suggerimenti per il miglioramento degli ambienti di lavoro offrendo anche soluzioni pratiche; nel corso della visita vengono evidenziate le eventuali situazioni di pericolo e insieme ai referenti dell'Impresa si cercano le soluzioni.

Completata la visita, il tecnico analizza la presenza in cantiere della parte documentale relativa alla sicurezza (notifica preliminare, PSC, POS, etc...) e, come promemoria, consegna al responsabile del cantiere una sintetica nota tecnica che riepiloga quanto emerso durante il sopralluogo ed informa il responsabile del cantiere che sarà successivamente inviata all'Impresa una relazione sulle condizioni di sicurezza del cantiere, riportante le osservazioni e le relative prescrizioni per ricondurre le lavorazioni in condizioni di sicurezza.

La nota tecnica accompagnata dalla esaustiva relazione è tempestivamente trasmessa dal tecnico alla Segreteria del CPT.

Sulla base della relazione del tecnico che ha eseguito la visita, la Segreteria provvede ad inviare ai titolari od ai legali rappresentanti delle Imprese alle quali fanno capo i cantieri o gli stabilimenti visitati e, per conoscenza ai loro committenti, una lettera dalla quale risulti il tipo e l'esito dell'intervento espletato e, ove del caso, l'invito ad attuare le istruzioni fornite indicandone i tempi di attuazione.

Le seconde visite vengono effettuate quando i cantieri si trovavano in cattive o pessime condizioni di sicurezza e le terze nei casi in cui tra le prime e le seconde non si osservavano significativi miglioramenti allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Ove si riscontrasse una palese e grave inosservanza delle norme contrattuali e di legge il Comitato Paritetico ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1 dello Statuto per le iniziative del caso.

Il Comitato di Presidenza riferisce trimestralmente in merito alle singole visite al Consiglio di Amministrazione.

Le procedure di cui sopra non esonerano, ovviamente, le Imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazioni alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Art. 8

Segreto d'ufficio e riservatezza

I membri del Consiglio di Amministrazione, i tecnici di cui all'art.6, il personale dell'Ente medesimo e il Segretario sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Il CPT assicura la riservatezza in conformità con la vigente normativa sulla Tutela dei dati personali in merito alle comunicazioni alle Imprese ed alle note tecniche redatte dai propri tecnici.

Art. 9

Durata dell'incarico affidato ai tecnici

L'incarico di nomina dei Tecnici dura di norma 12 mesi, rinnovabili.

Art. 10

Disposizioni finali

Il CdA ogni anno relaziona sull'attività del servizio inviando una nota statistica all'Inail di Ragusa, all'Ispettorato del Lavoro di Ragusa, all'ASL n°7 di Ragusa e alle OO.SS. stipulanti.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL "FONDO 626/94 "

Art.1 - COSTITUZIONE DEL FONDO

IL Fondo, istituito dall'APCL del 29 luglio 1999, è costituito da:

1. Fondo 626/94-AS: alimentato dal 70% del gettito annuo del Fondo;
2. Fondo 626/94-DPI: alimentato dalla rimanente quota nonché da quanto non attivato dalle imprese accreditate nell'anno precedente.

Art.2 - ISTANZA DI ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE

Entro il mese di Febbraio di ciascun anno le Imprese edili operanti nel territorio della provincia di Ragusa che intendono avvalersi per l'anno corrente delle prestazioni di cui al presente Regolamento devono presentare una istanza di accreditamento presso il CPT secondo lo schema "**Allegato A**". Tale istanza, inviata al CPT a mezzo Raccomandata R.R. ovvero presentata al CPT dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da persona all'uopo delegata, a pena di inaccettabilità e fatto salvo l'ultimo periodo dell'Art.3, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. "DURC", con esito positivo, rilasciato dalla Cassa Edile di Ragusa in data non anteriore al 31/12 dell'anno precedente;
2. nei casi di cui al successivo Art.7, comma 3 ("consorzi") e Art.11, comma 3 ("consorzi"), i certificati "DURC", con esito positivo, anch'essi rilasciati dalla Cassa Edile di Ragusa in data non anteriore al 31/12 dell'anno precedente;
3. Dichiarazione, secondo lo schema "**Allegato B**", del Titolare o Legale Rappresentante dell'Impresa con la quale lo stesso attesti:
 - 3.1 di applicare il CCNL e integrativo provinciale per le Imprese edili ed affini;
 - 3.2 di aver adempiuto alle prescrizioni di cui all'art.4 del D.L.vo 626/94,
 - 3.3 di avere nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), indicandone le generalità (nome, cognome e residenza) il titolo di studio e se lo stesso è dipendente dell'Impresa ovvero consulente esterno;
 - 3.4 di avere nominato il Medico Competente indicandone le generalità anagrafiche (nome, cognome e residenza);
 - 3.5 se è stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e, nel caso affermativo, ne indicherà le generalità anagrafiche (nome, cognome, data di nascita e residenza);
 - 3.6 di aver adempiuto, ove del caso, a quanto previsto dall'art.87 del CCNL 20/05/2004 in tema di permessi retribuiti all'RLS;
 - 3.7 di aver adempiuto agli obblighi di cui al Titolo IV del D.l.vo 626/94 in materia di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
 - 3.8 di aver provveduto alle disposizioni inerenti l'informazione e la formazione dei dipendenti ai sensi dell'art.21 del D.L.vo 626/94.

Art.3 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Il CPT, ricevute entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'Art.2 le istanze di accreditamento di cui all'articolo precedente, le istruisce per l'anno corrente.

L'istanza corredata della prescritta documentazione è istruita positivamente entro 30 giorni dalla sua ricezione e ne viene data tempestiva comunicazione all'impresa.

Ove l'istanza dovesse risultare incompleta o carente, l'istruttoria darà esito negativo nel termine suindicato e delle risultanze negative sarà data comunicazione all'impresa, la quale entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del CPT, potrà regolarizzare ed integrare la propria posizione. Trascorso tale termine non sarà possibile per il CPT accreditare l'Impresa per l'anno di riferimento.

Art.4 - ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE

Istruite positivamente le istanze ai sensi dell'Art.3 le singole Imprese vengono accreditate presso il CPT che istituisce l'anagrafe delle Imprese accreditate per l'anno corrente.

Solo le Imprese in possesso di "DURC" con esito positivo ed accreditate per l'anno corrente possono avanzare richiesta di accesso alle prestazioni di cui al presente Regolamento le quali verranno erogate durante il medesimo anno.

TITOLO I - "Il Fondo 626/94-AS"

Art.5 - REQUISITI MINIMI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO 626/94-AS

LE IMPRESE: Possono presentare richiesta di accesso al servizio tutte le Imprese edili, che applicano il CCNL per l'edilizia e integrativo provinciale, in possesso di "DURC" con esito positivo ed operanti nel territorio della Provincia di Ragusa che siano accreditate presso il CPT secondo il precedente Art.4. Il numero massimo di prestazioni attivabili annualmente per Impresa è calcolato ai sensi dell'art.7.

I LAVORATORI: Possono accedere alle prestazioni solo i Lavoratori che siano dipendenti di Imprese edili operanti in provincia di Ragusa e accreditate presso il CPT, giusto Art.4.

Art.6 - LE PRESTAZIONI EROGATE DAL "FONDO 626/94-AS"

Ai Lavoratori di cui all'Art.5 dipendenti delle Imprese accreditate ai sensi dell'Art.4 le quali abbiano presentato al CPT la prescritta richiesta secondo il successivo Art.8, verranno erogate, ove necessarie e a completo carico del "Fondo 626/94-AS", esclusivamente le seguenti prestazioni:

1. Visita medica preventiva e periodica per il rilascio del certificato di idoneità alle mansioni svolte e conseguente istituzione della cartella sanitaria e di rischio;
2. Analisi cliniche di rito comprendenti: azotemia, glicemia, creatinina, colesterolo totale, colesterolo HDL, bilirumina, gamma CT, GOT, GPT, emocromo, gruppo sanguigno, esame urine;
3. Esame audiometrico tonale;
4. Esame spirografico;
5. Radiografia toracica.
5. Esame oculistico per VDT

Le prestazioni di cui al presente articolo potranno essere eseguite solamente da medici competenti e strutture sanitarie convenzionate con il CPT ciascuno secondo la propria competenza. La convenzione con i medici competenti disciplinerà il caso in cui il Medico Competente dell'Impresa accreditata non coincida con uno dei Medici Competenti convenzionati con il CPT.

Resta inteso che qualora il Medico Competente convenzionato ovvero quello dell'Impresa ritenga di effettuare ulteriori indagini, analisi o visite specialistiche e, comunque, tutti gli ulteriori adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 16 e 17 del D.L.vo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, non disciplinati nel presente articolo, rimangono a totale carico delle imprese.

Art.7 - CALCOLO DEL NUMERO DI PRESTAZIONI DEL "FONDO 626/94-AS" PER IMPRESA

Ogni Impresa avrà diritto ad un numero di prestazioni pari al totale delle ore lavorate e denunciate alla Casse Edile di Ragusa nell'anno precedente dai propri Lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art.5 diviso un coefficiente che verrà determinato annualmente dal CdA del CPT Tale coefficiente è funzione del plafond annuo del "Fondo 626/94-AS", del monte ore di cui prima afferente alle Imprese accreditate per l'anno e del "costo base unitario"

Il "costo base unitario" è una funzione ponderata dei costi unitari delle prestazioni di cui al precedente Art.6 che il CPT ha rilevato presso la locale AUSL mentre il coefficiente di ponderazione vale 30. Il CdA del CPT di anno in anno può modificare il coefficiente di ponderazione.

Nel caso di consorzi fra imprese operanti in Provincia di Ragusa il "monte ore lavorate" di cui al comma 1 precedente è calcolato in proporzione alle quote di partecipazione dell'Impresa accreditata, fermo restando che il requisito delle ore lavorate deve riferirsi a quelle denunciate presso la Cassa Edile di Ragusa. In questo caso l'Impresa richiedente trasmette al CPT, in aggiunta alla

documentazione prescritta, anche l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio di cui fa parte e dai quali si evinca la quota di partecipazione societaria dell'Impresa richiedente.

Ogni Impresa accreditata presso il CPT ai sensi dell'art.4 ha diritto al numero massimo di prestazioni annuali, come calcolato ai sensi dei precedenti commi, che non sono cumulabili per l'anno seguente, in aggiunta l'Impresa, a prescindere da detto numero di prestazioni attivabili, può avviare al servizio di cui al presente Titolo I tutti i suoi lavoratori stranieri immigrati.

Il CPT entro il 01/04 di ciascun anno provvede a comunicare alle singole Imprese accreditate il numero complessivo di prestazioni utilizzabili entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Art.8 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DEL "FONDO 626/94-AS"

Le Imprese accreditate ai sensi dell'Art.4 per usufruire delle prestazioni di cui al presente Titolo I devono presentare al CPT la richiesta di attivazione del servizio, "**Allegato C**", da utilizzare singolarmente per ogni lavoratore, indicando se si tratti o meno di lavoratore immigrato.

La richiesta va inoltrata al CPT, via fax, consegnata a mano, via posta con AR o via e-mail.

Il CPT, ricevuta la richiesta nominativa di attivazione del servizio presentata dall'Impresa accreditata, verifica, per il tramite dell'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa, se l'Impresa è tuttora in possesso dei requisiti di cui al precedente Art.2, ovvero se essa è nelle condizioni di ottenere un "DURC" con esito positivo.

Il CPT comunica all'Impresa l'esito della verifica e, nel caso di verifica positiva, comunica alla stessa il giorno, l'orario ed il luogo dove il Lavoratore deve trovarsi per assoggettarsi alle prestazioni di cui all'Art.6. Ove la verifica dovesse risultare negativa sarà data comunicazione all'impresa, la quale entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento delle comunicazione del CPT, potrà regolarizzare ed integrare la propria posizione. Trascorso tale termine non sarà possibile per il CPT evadere la richiesta.

Effettuate le prestazioni di cui all'Art.6, il CPT consegnerà all'Impresa quanto di competenza.

TITOLO II - "Il Fondo 626/94-DPI"

Art.9 - REQUISITI MINIMI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO DEL "FONDO 626/94-DPI"

LE IMPRESE: Possono presentare richiesta di contributo tutte le Imprese edili, che applicano il CCNL per l'edilizia e integrativo provinciale, operanti nel territorio della Provincia di Ragusa che siano accreditate presso il CPT secondo il precedente Art.4. Il contributo massimo erogabile per Impresa è calcolato ai sensi dell'art.11.

Art.10 - FINALITA' DEL CONTRIBUTO EROGATO DAL "FONDO 626/94-DPI"

Alle Imprese accreditate ai sensi dell'Art.4 le quali abbiano presentato al CPT la prescritta richiesta secondo il successivo Art.12, verrà erogato un contributo sull'acquisto dei DPI effettuato dalle stesse nell'anno corrente e forniti ai propri dipendenti.

Art.11 - CALCOLO DEL NUMERO DI BONUS PER IMPRESA

Il numero di bonus richiedibili per Impresa è pari al totale delle ore lavorate e denunciate alla Cassa Edile di Ragusa nell'anno precedente dai propri Lavoratori diviso un coefficiente che verrà determinato annualmente dal CdA del CPT. Tale coefficiente è funzione del plafond annuo del "Fondo 626/94-DPI" e del monte ore di cui prima afferente alle Imprese accreditate per l'anno.

Nel caso di consorzi fra imprese operanti in Provincia di Ragusa il "monte ore lavorate" di cui al comma precedente è calcolato in proporzione alle quote di partecipazione dell'Impresa accreditata, fermo restando che il requisito delle ore lavorate deve riferirsi a quelle denunciate presso la Cassa Edile di Ragusa. In questa fattispecie l'Impresa richiedente trasmette al CPT, in aggiunta alla documentazione prescritta, anche l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio di cui fa parte.

Ogni Impresa accreditata presso il CPT, ai sensi dell'art.4, ha diritto, per l'anno corrente, al numero massimo di bonus annuali, come calcolato ai sensi dei commi precedenti, che sono cumulabili con quelli dell'anno successivo solo nel caso in cui la medesima Impresa sia accreditata per quell'anno.

Il CPT entro il 01/04 di ciascun anno provvede a comunicare alle singole Imprese accreditate il numero complessivo di bonus utilizzabili per l'anno corrente ed il suo ammontare.

Art.12 - RICHIESTA DEL CONTRIBUTO DEL "FONDO 626/94-DPI"

Le Imprese accreditate ai sensi dell'Art.4 per usufruire del contributo di cui al presente Titolo II devono presentare al CPT apposita richiesta come da "Allegato D" corredata dalla seguente documentazione:

1. Fatture debitamente quietanzate emesse dalla/e Ditta/e fornitrice/i dei DPI acquistati nell'anno di riferimento;
2. Ricevuta debitamente controfirmata dai propri dipendenti e, ove eletto dell'RLS o RLST, dell'avvenuta consegna dei DPI avente data compresa nell'anno di riferimento.

La richiesta va inoltrata al CPT, via fax, consegnata a mano, via posta con AR o via e-mail.

Il CPT, ricevuta la richiesta di erogazione del contributo presentata dall'Impresa accreditata, verifica, per il tramite dell'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa, se l'Impresa è tuttora in possesso dei requisiti di cui al precedente Art.2, ovvero se essa è nelle condizioni di ottenere un "DURC" con esito positivo.

Il CPT comunica all'Impresa l'esito della verifica e, nel caso di verifica positiva, provvede alla erogazione del contributo.

Art.13 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO PER SINGOLO BONUS DEL "FONDO 626/94-DPI"

Il CPT entro il 01/04 di ogni anno provvede, sulla base dei dati forniti dall'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa e con riferimento alle Imprese accreditate giusto Art.3, a fissare l'entità del contributo per singolo bonus.

L'ammontare complessivo del contributo erogato per singola Impresa non potrà comunque superare l'importo dei documenti di spesa che l'Impresa ha presentato ai sensi del punto 1. comma 1 del precedente Art.12.

Art.14 - DISPOSIZIONI FINALI PER IL "FONDO 626/94-AS" E PER IL "FONDO 626/94-DPI"

Le prestazioni di cui al Titolo I ed al Titolo II vengono erogate in quanto compatibili con la disponibilità finanziaria rispettivamente del "Fondo 626/94-AS" e del "Fondo 626/94-DPI", seguendo il rigido ordine di protocollo in entrata delle richieste di cui agli Artt.8 e 12.

Il CdA del CPT entro il 30/09 di ogni anno renderà le Parti stipulanti sull'andamento del Fondo 626/94 nel suo complesso con distinte relazioni per il Fondo 626/94-AS e 626/94-DPI.

Le Parti entro il 31/12 di ogni anno, sulla base del rendiconto di cui al comma precedente, provvederanno a modificare, integrare o confermare i contenuti di cui al presente Regolamento. Le eventuali modifiche e/o integrazioni apportate entreranno in vigore il 01/01 dell'anno seguente ed avranno effetti sulle prestazioni relative all'anno successivo a quello della loro entrata in vigore.

ALLEGATO A

**Spett. le
Comitato Paritetico Territoriale
Viale dei Platani, 34/B
97100 Ragusa**

OGGETTO: ISTANZA DI ACCREDITAMENTO E CONSENSO SCRITTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.L.vo 196/2003 sulla Privacy)

Il sottoscritto,
Titolare/Legale Rappresentate dell'Impresa,
con sede legale in Via n°.....
sita in, provincia di -
C.F./P.IVA, Tel.,
Fax., e-mail, immatricolata
alla Cassa Edile di Ragusa con il n°..... con la presente fa istanza di accreditamento presso
codesto CPT in modo da poter accedere alle prestazioni del "Fondo 626/94".

All'uopo alla presente allega:

1. Certificato DURC rilasciato alla scrivente dall'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa in data non anteriore al 31/12 u.s.;
2. Dichiarazione "Allegato B";
3. In aggiunta (barrare la casella se pertinente):
? avendo operato in regime di "consorzio":
 - 3.1 Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio di cui fa parte.
 - 3.2 Certificato DURC rilasciato alla scrivente dall'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa, in data non anteriore al 31/12 u.s.;
4. Consenso scritto al trattamento dei dati personali giusto D.L.vo 196/2003 sulla Privacy.

Data,

Timbro e Firma

**INFORMATIVA RESA DAL COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DI RAGUSA
ALL'INTERESSATO AI SENSI D.L.vo 196/2003
IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI E LORO TRATTAMENTO**

Ai sensi della vigente normativa sulla tutela dei dati personali che si intendono trattare, il Comitato Paritetico Territoriale La informa di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questo Comitato, delle finalità attinenti all'esercizio dell'attività regolamentata dal Regolamento per la gestione del "Fondo 626/94" e di quelle ad esse connesse ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle consentite dalla normativa.
3. Il conferimento dei dati personali è condizione essenziale per l'espletamento dei servizi di cui al citato regolamento.
4. I dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità, agli altri soggetti che gravitano intorno al mondo del CPT, quali, esemplificativamente, Imprese di assicurazioni, istituti di credito, Imprese fornitrici, periti, legali, consulenti, società di servizi a cui sia affidata la gestione delle prestazioni, organismi associativi propri del settore lavorativo, banche dati esterne (Cassa Edile, INAIL, INPS, CCIAA., etc...).
5. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti (medici competenti, laboratori analisi, strutture sanitarie, etc..), alla Pubblica Amministrazione in genere e agli Organi di Vigilanza e Controllo (AUSL, Ispettorato del Lavoro, etc...) ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.
6. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. La norma vigente conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
8. Il Titolare del trattamento e i Responsabili sono domiciliati presso la Sede del CPT; i rispettivi dati identificativi possono essere acquisiti presso la sede del CPT sita in Viale dei Platani, 34/B - 97100 Ragusa.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, GENERALI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento, ai sensi del D.L.vo 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto della vigente normativa.

Luogo e data

Nome e cognome dell'interessato (leggibili)

....., addì

Con osservanza

TIMBRO E FIRMA

Il sottoscritto
Titolare/Legale Rappresentate dell'Impresa
con sede legale in Via n°
sita in, provincia di -
C.F./P.IVA, Tel.,
Fax., e-mail, con riferimento
all'istanza di accreditamento presso il CPT di Ragusa ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al
"Fondo 626/94"

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.38 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. Di applicare il CCNL vigente per le Imprese edili ed affini ed il relativo CCPL per gli operai dipendenti dalle Imprese edili ed affini della Provincia di Ragusa;
2. Di aver adempiuto alle prescrizioni di cui all'Art.4 del D.L.vo 626/94 e, specificatamente, di aver proceduto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, e di (barrare la casella di interesse):
 - Avere redatto il Documento di valutazione dei rischi (commi 2 e 3 dell'art.4 del D.L.vo 626/94);
oppure
 - Avere autocertificato per iscritto l'effettuazione della valutazione (comma 11 dell'Art.4 del D.L.vo 626/94);
3. Di aver nominato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (sbarrare la casella di interesse):
 - Me medesimo (comma 1 dell'art.10 del D.L.vo 626/94) e di averlo comunicato ai competenti Enti, ASL in data e all'Ispettorato del Lavoro in data;
oppure
 - Cognome, nome e residenza
in possesso del seguente Titolo di Studio
dipendente di questa Impresa (comma 2 dell'art.8 del D.L.vo 626/94) e di averlo comunicato ai competenti Enti, ASL in data e all'Ispettorato del Lavoro in data;
oppure
 - Cognome, nome e residenza
in possesso del seguente Titolo di Studio
Consulente esterno (comma 4 dell'art.8 del D.L.vo 626/94) e di averlo comunicato ai competenti Enti, ASL in data e all'Ispettorato del Lavoro in data

4. Di aver nominato il Dr avente studio in, Via n°, quale Medico Competente della scrivente sin dalla data del
5. Che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (barrare la casella di interesse):
- Non è stato ancora designato dai propri dipendenti;
- oppure*
- È stato designato nella persona del Sig., nato a, il e residente in Via n° e lo stesso usufruisce dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 87 del CCNL 20 maggio 2004;
6. Che ai propri dipendenti, secondo i rischi connessi alle mansioni lavorative, vengono consegnati appropriati Dispositivi di Protezione Individuale, conformi alle normative vigenti in materia, e in ottemperanza di quanto previsto dal Titolo IV del D.L.vo 626/94;
7. Di provvedere periodicamente affinché ciascun dipendente riceva un'adeguata informazione ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo 626/94 e di adempiere periodicamente, in rispondenza dell'art.22 del D.L.vo 626/94, a fornire un'adeguata formazione ad ognuno di essi con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle rispettive mansioni;
8. Di acconsentire, ai sensi della vigente normativa sulla Privacy, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella informativa, di cui ha preso atto, e nei limiti della stessa. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto della medesima normativa.

....., addì

TIMBRO E FIRMA

.....

(allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO FONDO 626/94-AS

Il sottoscritto
Titolare/Legale Rappresentate dell'Impresa
con sede legale in Via n°.....
sita in, provincia di - C.F./P.IVA
Tel., Fax., e-mail
accreditata presso codesto CPT ed acconsentendo, ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella informativa, di cui ha preso atto, e nei limiti della stessa

D I C H I A R A

- di avere diritto complessivamente a n°..... prestazioni per il corrente anno e di averne ad oggi usufruito per n°.....;
- di voler avvalersi (barrare la casella di interesse):
 - del medico competente della scrivente il quale risulta essere convenzionato con il CPT;
oppure
 - del Dr avente studio in
Via n°, tel.,
Medico Competente della scrivente;

C H I E D E

L'attivazione del servizio per il seguente proprio dipendente:
(Nome, Cognome, data e luogo di nascita)

.....

Codice Fiscale: in qualità di straniero immigrato **SI** **NO**
addetto alla mansione:

.....

Si specifica che tale richiesta è dovuta in quanto (sbarrare la casella di interesse):

- il Lavoratore è un nuovo assunto e non è in possesso del libretto sanitario e di rischio;
oppure
- il Lavoratore è un nuovo assunto e, pur in possesso del libretto sanitario e di rischio, è sprovvisto di certificato di idoneità alla mansione;
oppure
- il lavoratore, in possesso del libretto sanitario e di rischio, deve subire un cambio di mansione connesso ad una nuova attività lavorativa;
oppure
- il lavoratore, in possesso del libretto sanitario e di rischio, dovrà utilizzare un nuovo macchinario o una nuova attrezzatura;

oppure

giorno scadrà il certificato di idoneità alla mansione per il lavoratore;

oppure (specificare):

.....

....., addì

Distinti saluti

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO D
Spett. le
Comitato Paritetico Territoriale
Viale dei Platani, 34/B
97100 Ragusa

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO "FONDO 626/94-DPI"

Il sottoscritto,
Titolare/Legale Rappresentate dell'Impresa,
con sede legale in Via n°.....
sita in, provincia di - C.F./P.IVA,
Tel., Fax., e-mail,
accreditata presso codesto CPT ed acconsentendo, ai sensi della vigente normativa in materia di
Privacy, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati
nella informativa, di cui ha preso atto, e nei limiti della stessa

C H I E D E

L'erogazione del contributo di cui al Titolo II del Regolamento per il Fondo 626/94.

Dichiara, inoltre:

di avere diritto, per il corrente anno, complessivamente a €.....

e di averne, ad oggi, avuto erogato per €.....

All'uopo allega:

1. Fatture debitamente quietanzate emesse dalla/e Ditta/e fornitrice/i dei DPI acquistati nel
corrente anno;
2. Ricevuta debitamente controfirmata dai propri dipendenti e
(se eletto o costituito sbarrare la casella di interesse):

dell'RLS

oppure

RLST

dell'avvenuta consegna dei DPI.

In attesa di Vs comunicazioni in merito, si porgono

Distinti saluti

TIMBRO E FIRMA

....., addì

REGOLAMENTO
dell'Osservatorio Settoriale sull'Industria delle Costruzioni della Provincia di Ragusa

Art.1

Coerentemente a quanto sancito del CCNL, l'ANCE Ragusa e la FLC Ragusa stabiliscono di istituire l'osservatorio per l'assolvimento dei compiti appresso specificati e per quelli che eventualmente ritenessero opportuno demandargli.

Art.2

L'osservatorio è uno strumento operativo, conoscitivo e di indagine di cui le Parti si dotano per attuare a livello territoriale una razionale, efficace, attiva politica settoriale delle costruzioni, che possa servire, anche attraverso gli strumenti concertativi territoriali, ad individuare strategie, proposte e iniziative utili al superamento delle problematiche del settore edile.

Art.3

La struttura funzionale ed operativa dell'osservatorio è collocata all'interno dell'Ente Cassa e Scuola Edile, organo che viene così proposto all'indirizzo, al controllo, al coordinamento ed alla gestione, avvalendosi per il suo assolvimento, di un dipendente individuato tra quelli in forze presso l'Ente.

Art.4

L'osservatorio ha come obiettivi:

- La realizzazione, su scala provinciale, di un sistema informativo settoriale sull'industria delle costruzioni che ne rilevi i fenomeni congiunturali ed evolutivi su scala territoriale, con specifico riferimento:
 - Ai trend della domanda pubblica e privata;
 - Ai trend dell'offerta, con riferimento alla tipologia di imprese, al loro livello di concentrazione, specializzazione e produttività;
 - All'andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di ingresso e di uscita, di mobilità, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del lavoro ed ai riflessi sul piano contributivo;
 - All'andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
- Quello di fornire un adeguato supporto al sistema di concertazione territoriale, che consenta alle Parti di disporre degli elementi informativi necessari, ivi compresi quelli relativi ad aspetti specifici, per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

Art.5

L'Osservatorio cura oltre al monitoraggio delle opere pubbliche e del sistema degli appalti di interesse territoriale, la tenuta di una banca dati del settore su:

- Norme, regolamenti, procedure comunitarie, nazionali e regionali che interessano l'industria delle costruzioni;
- Gli investimenti previsti nei loro programmi delle varie stazioni appaltanti;
- Procedure di accesso a fonti di finanziamento.

Art.6

Il sistema informativo dell'Osservatorio, in funzione degli obiettivi di cui ai precedenti articoli, sarà articolato in:

- Sistema di base (rilevamento sistematico, a cadenza semestrale, dei dati specifici di settore, sia interni agli EE.BB., sia da fonti esterne);
- Sistema di approfondimento (analisi specifiche sui singoli temi di interesse territoriale individuati dai comitati di gestione o C.d.A. degli Enti Bilaterali)

Art.7

Il sistema di base ha come principale fonte l'insieme dei dati derivanti dell'attività ordinaria dell'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa e del CPT di Ragusa.

Ai fini dell'immediato avvio dell'osservatorio e della progressiva ottimizzazione sia del sistema di raccolta dati e delle relative possibilità di elaborazione, l'Osservatorio è concepito come un sistema modulare progressivamente implementabile.

In funzione di tale obiettivo si stabilisce che:

- a) Nella prima fase, i dati saranno raccolti presso gli Enti Bilaterali, a partire dalle schede statistiche di cui all'articolo 37 del CCNL, i dati dovranno in ogni caso riguardare:
 1. La distribuzione per qualifica, età e ore lavorate degli addetti;
 2. La Struttura delle Imprese per classe di addetti;
 3. Gli infortuni, la malattia e la CIG;
 4. Le certificazioni ex articolo 118 D.L.vo 163/2006 e quanto previsto dalle normative in materia;
 5. Le aggiudicazioni da parte delle stazioni appaltanti;
 6. Informazioni assumibili dal sistema paritetico di formazione professionale e di prevenzioni infortuni.
- b) Contestualmente a quanto previsto alla precedente lettera a) si procederà a definire il sistema informatico in modo da poter interagire con l'osservatorio nazionale, con strutture pubbliche e private che interessano il settore.

Art.8

L'osservatorio acquisirà dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni prodotti da:

- Enti pubblici (Inail, Inps, Sulp, Istat, Svimez, ecc.)
- Banche dati da cui siano acquisibili informazioni di interesse per il settore
- Elaborazioni prodotte da soggetti interni al settore delle costruzioni, ivi comprese quelle tradizionalmente prodotte da ANCE ed OO.SS.

L'acquisizione dei dati delle singole fonti sarà avviata su decisione del comitato di gestione dell'Ente Cassa e Scuola Edile.

Ai fini del presente articolo, l'osservatorio potrà collegarsi attraverso apposite convenzioni, anche mediante procedure informatiche, con banche dati ed osservatori di enti pubblici/privati.

Il sistema di informatizzazione dell'osservatorio sarà individuato anche in relazione a tale finalità.

Art.9

L'osservatorio produce semestralmente rapporti informativi territoriali propri del sistema di base; produrrà su apposita richiesta, accolta dal comitato di gestione dell'Ente Cassa e Scuola Edile, rapporti su fenomeni particolari e/o specifici con riferimento alla realtà territoriale.

D.L.vo 19 Settembre 1994 n. 626

Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei Lavoratori durante il lavoro.

Publicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.

Capo V

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art.18. Rappresentante per la sicurezza.

1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai Lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai Lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai Lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai Lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato Accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le Parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli *standards* relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
 - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
 - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
 - c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.

Art.19. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

1. Il rappresentante per la sicurezza:
 - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
 - c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
 - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
 - e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati

pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
 - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
 - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
 - m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
 - n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
 3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
 4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
 5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).

Art.20. Organismi paritetici.

1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei Datori di Lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.

Capo VI

Informazione e formazione dei lavoratori

Art.21. Informazione dei lavoratori.

1. Il Datore di Lavoro provvede affinché ciascun Lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
 - a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Impresa in generale;
 - b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 - c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
 - f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

- g) i nominativi dei Lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il Datore di Lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai Lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.

Art.22. Formazione dei lavoratori.

1. Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i Lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
 - a) dell'assunzione;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I Lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati;
6. La formazione dei Lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei Datori di Lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.

REGOLAMENTO
sul Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza (RLS) e sui
Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza di ambito Territoriale (RLST)

Premessa

Nelle Imprese, ovvero nelle unità produttive, con più di 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è eletto o designato dai Lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all'articolo 19 della legge n°300 del 1970, l'RLS è eletto o designato dai Lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A.

In assenza delle suddette rappresentanze, l'RLS è eletto dai Lavoratori al loro interno.

L'RLS dura in carica tre anni e allo scadere di tale termine ovvero nel caso di cessazione del suo rapporto di lavoro, verranno indette nuove elezioni.

All'Assemblea dei lavoratori, nel corso della quale si procede alla nomina dell'RLS, partecipano tutti i Lavoratori dell'Impresa o dell'unità produttiva iscritti a libro matricola; essa deve essere esclusivamente e specificatamente dedicata alla funzione elettiva dell'RLS la quale si svolgerà a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti, secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22 giugno 1995. Risulterà eletto il Lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.

I Lavoratori che intendono eleggere l'RLS ne danno tempestiva comunicazione alla loro Impresa e alle Organizzazioni Sindacali (Ance Ragusa e FENEAL-UIL Ragusa, FILCA-CISL Ragusa, FILLEA-CGIL Ragusa – FLC Ragusa) firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale le quali potranno adottare una specifica modulistica da utilizzare per le necessarie procedure di elezione dell'RLS.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:

- 20 ore annue nelle Imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle Imprese o unità produttive con oltre 50 dipendenti.

Nelle Imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a 8 ore annue.

Visto

- Che il disposto del D.L.vo n. 626/94, regolamentando alcuni principi generali di prevenzione, prevede che, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, l'RLS possa venire individuato per più Imprese in ambito territoriale, RLST;
- Che l'art.88 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini fissa i principi regolatori degli RLST;
- Che il Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'ANCE Ragusa e dalla FENEAL-UIL Ragusa, FILCA-CISL Ragusa, FILLEA-CGIL Ragusa in data 29 luglio 1999 ha istituito un apposito fondo denominato "Fondo RLS";
- Che l'art.20 del Contratto Collettivo Integrativo Provinciale di Lavoro sottoscritto dall'ANCE Ragusa e dalla FENEAL-UIL Ragusa, FILCA-CISL Ragusa, FILLEA-CGIL Ragusa in data 1° febbraio 2000 per dare pratica attuazione all'istituzione dell'RLST demanda ad un apposito Regolamento;
- tutto ciò premesso e visto l'ANCE Ragusa e la FENEAL-UIL Ragusa, la FILCA-CISL Ragusa e la FILLEA-CGIL Ragusa intendono regolamentare i criteri e gli aspetti applicativi sopra visti ravvisando l'opportunità di definire le modalità di esercizio delle funzioni proprie dell'RLST e la necessaria mutualizzazione degli oneri connessi secondo quanto segue:

Art.1 - Scopi

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è il soggetto che rappresenta direttamente i Lavoratori nei confronti dell'Impresa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché in materia di ambiente di lavoro.

Egli non può compiere attività di proselitismo o di propaganda, così come non può promuovere assemblee o proporre rivendicazioni. Può invece partecipare, su richiesta dei Lavoratori, ad assemblee riguardanti argomenti inerenti la salute, la sicurezza e l'ambiente di lavoro.

Art.2 – Ambito di Attività, numero ed attribuzioni degli RLST

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale (RLST) opera esclusivamente nel territorio di Ragusa e Provincia con riferimento alle Imprese edili ove non sia stato eletto o nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui in premessa.

In applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, a far data dal 30/10/04, sono istituiti n°3 RLST, che, previo un adeguato iter formativo, opereranno con riferimento al predetto ambito provinciale.

Considerati i tempi tecnici necessari per la formazione, gli RLST inizieranno la propria attività entro il 01/01/2005.

Gli RLST esercitano le attribuzioni previste dal D.L.vo n.626/94 e s.m.i. e dal D.L.vo 494/96 e s.m.i., con le garanzie e le facoltà di cui ai medesimi Decreti, esclusivamente con riferimento alle Imprese nelle quali non sia stato eletto l'RLS.

Gli RLST non possono in alcun modo svolgere altre attività che non siano quelle stabilite dalla legge, dal CCNL e dagli ACPL.

Art.3 – Gestione del "Fondo RLS"

Agli oneri per la realizzazione del presente regolamento si provvede tramite il "Fondo RLS" di cui al Protocollo d'Intesa 29 Luglio 1999.

Il Fondo, gestito dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Ragusa e Provincia (CPT), è utilizzato per :

1. pagare le spese, autorizzate dal CdA del CPT, ed effettivamente sostenute dai singoli RLST inerenti le loro specifiche attività (materiale informativo, trasporto, rimborsi a piè di lista, ecc.);
2. rimborsare le Imprese, nelle quali siano stati designati gli RLST, degli oneri derivanti dalle ore di formazione e da quelle utilizzate dagli RLST, nell'ambito dei singoli dettati contrattuali, per l'espletamento dell'attività di cui al presente Regolamento, purché le Imprese stesse risultino in regola con i versamenti e gli accantonamenti presso la Cassa Edile di Ragusa e con tutto quanto sia dovuto a norma di legge e di Contratto per retribuzioni, contributi previdenziali ed assistenziali, ecc., secondo modalità e tempi disciplinati dal CdA del CPT;
3. corrispondere ad ogni RLST, nel caso in cui questo non sia Lavoratore dipendente di Impresa edile, un compenso occasionale a titolo di rimborso spese, mensa e trasporto pari a €14,00 lorde per ogni visita effettuata in cantiere;
4. accendere una apposita polizza assicurativa per la copertura di tutti i possibili rischi inerenti la specifica attività svolta dai singoli RLST e per l'intera durata dei loro mandati.

Le Parti ribadiscono che nessun onere dovrà gravare sulle Imprese di provenienza degli RLST.

Art.4 – Requisiti, nomina, formazione, durata e decadenza degli RLST

Gli RLST sono designati pariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali di settore, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, sulla base di obiettivi criteri di professionalità ed affidabilità. Le designazioni saranno tempestivamente segnalate mediante comunicazione scritta all'ANCE Ragusa e alle Imprese dalle quali provengono i lavoratori.

Ogni singolo RLST non potrà essere un dipendente nè delle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro nè delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, nè degli Enti Paritetici (Cassa Edile,

Scuola Edile, CPT), nè delle Imprese di proprietà di uno dei Componenti il Comitato di Gestione dell'Ente Cassa e Scuola Edile nè del Consiglio di Amministrazione del CPT.

Subito dopo la designazione gli RLST verranno posti in formazione a cura del CPT di Ragusa che provvederà ad organizzare appositi corsi della durata di 40 ore, con verifica finale dell'apprendimento, prevedendo possibili stage in cantieri con diverse fasi lavorative. Il corso di formazione dovrà tener conto, tra gli altri, delle funzioni che gli RLST dovranno svolgere in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle Imprese con riguardo alle modalità di esercizio del proprio incarico. Al termine del corso il CPT rilascerà specifica attestazione.

Gli RLST rimangono in carica tre anni, salva la facoltà delle singole Organizzazioni Sindacali che li hanno designati di revocare il mandato prima della scadenza e procedendo contestualmente alla loro sostituzione. Nell'ipotesi di revoca dell'incarico, dovrà essere data comunicazione scritta al CPT Ragusa e all'ANCE Ragusa.

I singoli RLST non potranno essere riconfermati per più di una volta.

Ogni singolo RLST decade dall'incarico qualora faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione od in violazione del segreto industriale di notizie o documenti che abbia ricevuto, ai sensi dell'art.19 del D.L.vo n.626/94, nello svolgimento del proprio incarico, ovvero abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri.

Art.5 – Svolgimento dell'attività

Per lo svolgimento delle proprie funzioni gli RLST utilizzeranno i locali messi a loro disposizione dal CPT Ragusa.

Gli RLST utilizzeranno idonei locali dell'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa, all'uopo attrezzati, ed ivi la struttura tecnica del CPT ne garantirà il necessario sostegno.

I singoli RLST segnalano preventivamente all'Impresa interessata le visite che intendono effettuare agli ambienti di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, in linea con quanto dettato dall'art.2 punto 1 parte I dell'Accordo Interconfederale del 22/6/95.

L'Impresa deve garantire la presenza sul luogo di accesso di un Responsabile di cantiere o aziendale il quale affianca l'RLST nell'esame dell'ambiente di lavoro.

Gli RLST sono muniti di tesserino di riconoscimento, da esibirsi prima dell'accesso ai cantieri, e sono altresì dotati di tutti i mezzi personali di protezione previsti dalla legge.

Nel corso degli accessi l'RLST potrà svolgere esclusivamente le attribuzioni individuate dettagliatamente dall'art.19 del D.L.vo n. 626/94.

Ogni singolo RLST, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

Tale attività dovrà essere svolta, da parte di tutti i soggetti interessati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D.L.vo 196/2003.

Della visita ai luoghi di lavoro e degli interventi a fini di consultazione preventiva è redatto verbale, copia del quale viene contestualmente rilasciata all'impresa; i verbali relativi alle visite ed alle consultazioni sono raccolti e conservati presso la sede del CPT.

Qualsiasi divergenza sorta con l'Impresa deve risultare dal verbale.

Nel verbale redatto in relazione alla consultazione preventiva l'RLST può inserire proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge; in ogni caso, il verbale in parola deve essere sottoscritto dall'RLST a conferma dell'avvenuta consultazione.

L'accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo strettamente necessario per l'attività richiesta.

I Lavoratori o le singole Imprese interessate possono richiedere l'intervento dell'RLST sulle materie indicate dall'art.19 del D.L.vo n.626/94.

Di tali richieste viene tenuta una registrazione cronologica.

L'intervento deve avvenire rispettando l'ordine cronologico.

Ogni singolo RLST terrà informato periodicamente il CPT della sua attività mediante:

- relazioni sulle visite effettuate, anche con l'ausilio di apposite schede;
- resoconti sulle situazioni di rispetto generale delle norme e sulle difficoltà incontrate;
- illustrazione delle azioni sviluppate in autonomia e/o in accordo con il CPT Ragusa;
- elenco dei suggerimenti forniti ai responsabili di Impresa o unità produttiva in base a quanto previsto dall'art.19 del D. Lgs. 626/94.

Ogni RLST non Lavoratore dipendente dovrà garantire n°5 visite mensili in cantiere da effettuarsi nel massimo di 30 giorni lavorativi l'anno.

Parimenti ogni RLST Lavoratore dipendente dovrà svolgere le sue attribuzioni entro il limite di 56 ore lavorative annue.

Art.6 – Controversie

Ogni divergenza sorta tra l'RLST e l'Impresa, che non sia componibile tra le Parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al CPT in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, che deve esprimere il proprio parere di norma entro tre giorni, ovvero entro dieci giorni nei casi particolarmente complessi.

Ogni controversia relativa al presente Regolamento va segnalata tempestivamente all'ANCE Ragusa e alla FLC Ragusa.

Art.7 – Validità e durata

Il CdA del CPT entro il 30/09 di ogni anno renderà conto alle Parti stipulanti sull'andamento del Fondo RLS nel suo complesso.

Le Parti stipulanti entro il 31/12 di ogni anno, sulla base del rendiconto di cui al comma precedente, provvederanno a modificare, integrare o confermare i contenuti di cui al presente Regolamento.

REGOLAMENTO SULLA MUTUALIZZAZIONE DEGLI ONERI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PREMESSO

- Il Decreto Legislativo 21/04/1993, n.124 e successive mm. e ii;
- L'art.97 del CCNL 29/1/2000, l'art.97 del CCNL del 20/5/2004 e l'allegato H del citato CCNL del 20/5/2004;

PRESO ATTO

- dell'Accordo Nazionale 29/1/2000, il quale stabilisce che l'aliquota contributiva posta a carico del Datore di Lavoro, per ogni Operaio che aderisce al Fondo di previdenza complementare PREVEDI da versare alla locale Cassa Edile, è fissata nella misura dell'1% (uno per cento) sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.;

VISTO

- L'Accordo Nazionale 15/1/2003 e l'Accordo Nazionale 10/9/2003, riportati nell'allegato I del CCNL 20/05/2004, i quali demandano alla contrattazione provinciale tra le rispettive Organizzazioni territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori la possibilità di sottoscrivere un accordo sulla mutualizzazione degli oneri contributivi posti a carico del Datore di Lavoro per la previdenza complementare;

tutto ciò premesso, preso atto e visto, Le Parti, valutata l'opportunità di procedere alla mutualizzazione dell'onere contributivo posto a carico del Datore di Lavoro, effettuando il rimborso della quota versata a tale titolo presso l'Ente Cassa Edile di Ragusa, sottoscrivono il seguente Regolamento.

Art.1: Scopi

1. Nel presupposto che la Previdenza complementare resti fondata sul principio della adesione volontaria del lavoratore, è stabilita la mutualizzazione degli oneri contributivi del datore di lavoro relativamente al contributo dell'1%, calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall'impresa a tale titolo

Art.2: Istituzione Fondo

1. La percentuale di mutualizzazione dell'onere di cui all'art.1 viene fissata, in sede di prima applicazione, nella misura contributiva dello 0,10% a carico di tutti i Datori di Lavoro iscritti all'Ente Cassa Edile di Ragusa ed è finalizzata a permettere il rimborso alle Imprese dell'aliquota contributiva dell'1% posta a loro carico per ogni operaio che, in base al principio della volontarietà di adesione, si iscriva al Fondo PREVEDI.
2. L'aliquota di mutualizzazione dello 0,10%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 20/05/2004, deve essere computata dall'Impresa per ogni operaio alle proprie dipendenze iscritto all'Ente Cassa Edile di Ragusa e deve essere versata, unitamente e contestualmente a tutti gli altri contributi.
3. I versamenti attinenti l'aliquota di mutualizzazione dello 0,10% affluiscono ad un apposito Fondo autonomo che viene destinato espressamente al rimborso a favore di quelle Imprese alle cui dipendenze risultino operai iscritti al Fondo PREVEDI e che siano iscritti all'Ente Cassa Edile di Ragusa.

Art.3: Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento trova applicazione solo per le Imprese e per i Lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Ragusa. Non trova, quindi, applicazione per gli impiegati e per i quadri, nonché per le Imprese e per i Lavoratori non iscritti all'Ente Cassa Edile di Ragusa anche se questi ultimi aderiscano al Fondo di previdenza complementare PREVEDI.
2. Resta inteso che per tutti i lavoratori che aderiscano al Fondo PREVEDI le imprese dovranno comunque versare all'Ente Cassa Edile di Ragusa quanto fissato dall'Accordo Nazionale 29/1/2000.

Art.4: Modalità di rimborso

1. Il rimborso alle Imprese degli importi relativi alla contribuzione a proprio carico dell'1%, di cui al presente Regolamento, avverrà con cadenza semestrale o mensile, a seconda dell'entità del rimborso e su delibera del Comitato di Gestione dell'Ente Cassa Edile di Ragusa, a condizione che l'Impresa abbia versato quanto di sua competenza il cui termine di scadenza è il giorno 30 del mese precedente l'erogazione del rimborso.

Art.5: Verifiche

1. L'aliquota di mutualizzazione dello 0,10% verrà sottoposta a verifica semestrale in funzione delle iscrizioni degli operai al PREVEDI e dei relativi versamenti contributivi, ai fini della valutazione della consistenza del fondo per i consequenziali rimborsi alle Imprese, giusto Accordo Nazionale 10/9/2003, e non potrà comunque determinare riserve né potrà essere destinata ad altre gestioni dell'Ente Cassa Edile di Ragusa.

Art.6: Monitoraggio

1. L'Ente Cassa Edile di Ragusa procede, con cadenza mensile, al monitoraggio del numero dei lavoratori suoi iscritti che dovessero aderire al PREVEDI ed invierà alle Parti, con la medesima cadenza mensile, uno specifico quadro riepilogativo.

Art.7: Rapporti con il "Prevedi"

1. La disciplina di cui al presente Regolamento non modifica i rapporti tra le imprese e il Fondo PREVEDI anche per quanto riguarda gli obblighi di denuncia e versamento al Fondo medesimo che sono regolati esclusivamente dalla vigente disciplina di legge, dallo Statuto del PREVEDI e dalle delibere degli organi del medesimo Fondo di previdenza complementare.

Art.8: Decorrenza

1. L'obbligo del versamento del contributo di mutualizzazione di cui al presente Regolamento decorre dal 1° maggio 2007.

Art.9: Norma transitoria e finale

1. Per i Lavoratori iscritti all'Ente Cassa Edile di Ragusa e al Fondo PREVEDI prima della data di entrata in vigore della presente disciplina, il rimborso all'Impresa delle quote già versate non potrà avvenire prima del 1° Luglio 2007.
2. Il contributo di mutualizzazione di cui al presente Accordo non è destinato al finanziamento di prestazioni in favore dei Lavoratori e pertanto non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge.

BOZZA
STATUTO ENTE CASSA EDILE DI RAGUSA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

1. Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, tra l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa (ANCE Ragusa) aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Ragusa aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-UIL, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è costituita la Cassa Edile di Ragusa, di seguito "Cassa Edile", per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto.
2. La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, nella provincia di Ragusa e per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti e Accordi Collettivi stipulati tra l'ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL), nonché tra l'ANCE Ragusa e la Feneal-UIL, Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Ragusa. La Cassa Edile è altresì lo strumento per l'attuazione, in provincia di Ragusa e per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti e Accordi Collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore ANAEP-Confartigianato, ANSE/ASSOEDILI-Cna, FIAE-Casartigiani e CLAAI, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.
3. La Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (di seguito denominata CNCE). Tale sistema è espressione dell'autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità.
4. Le norme di costituzione e statutarie della Cassa Edile sono stabilite esclusivamente dai Contratti ed Accordi nazionali stipulati dalle Parti di cui al comma 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai Contratti ed Accordi Collettivi stipulati dalle rispettive Organizzazioni territoriali.
5. L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento, di contribuzione e le prestazioni, ivi comprese quelle derivanti dalle intese di cui al secondo comma del successivo articolo 3, sono disciplinate dai Contratti ed Accordi Nazionali stipulati dalle Parti di cui al primo periodo del precedente comma 2 e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai Contratti ed Accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti della Cassa Edile.
6. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.
7. La Cassa Edile non ha fini di lucro.
8. Alla Cassa Edile è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la sua vita.
9. La Cassa Edile ha sede a Ragusa.
10. La durata della Cassa Edile è indeterminata nel tempo.

Articolo 2

RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE

1. La rappresentanza legale della Cassa Edile spetta al Presidente di cui al successivo articolo 9.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della Cassa Edile è competente il Foro di Ragusa.
3. Il domicilio legale degli operai è stabilito presso la sede della Cassa Edile.

Articolo 3

COMPITI

1. La Cassa Edile provvede, sulla base dei Contratti ed Accordi Collettivi stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto:
 - alla gestione degli accantonamenti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
 - alle prestazioni di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti alla Cassa Edile;
 - ad ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e/o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni provinciali di Ragusa ad esse aderenti.
2. Ferma restando l'unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e dei relativi adempimenti contributivi, la Cassa Edile attuerà, sulla base di Accordi stipulati tra le Associazioni nazionali e territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 1, aspetti specifici per le Casse Edili medesime derivanti dai Contratti ed Accordi Collettivi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui al comma 2 dell'articolo 1.
3. La Cassa Edile attua le direttive emanate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili in attuazione degli Accordi Nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto della Commissione medesima.

Articolo 4

ISCRITTI E FUNZIONI

1. Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da Contratti e Accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
2. La Cassa Edile adempie alle proprie funzioni a favore degli iscritti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Articolo 5

RAPPORTO DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione alla Cassa Edile si realizza secondo le relative modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle direttive della CNCE attuative di quelle delle Parti sociali, volte a fissarne l'omogeneità dei modi, delle forme e dei tempi.
2. Con l'iscrizione alla Cassa Edile le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la Cassa Edile derivanti dai Contratti, Accordi ed Atti normativi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'articolo 1.
3. L'iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile, fermi restando gli obblighi di legge e contrattuali, ha una durata minima di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo, salvo disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.
4. L'iscrizione dell'impresa cessa altresì per chiusura definitiva dell'attività nella provincia di Ragusa.

TITOLO II CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

Articolo 6 CONTRIBUZIONI

1. Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla Cassa Edile sono stabiliti dai Contratti e dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'articolo 1 e, nell'ambito di questi, dagli Accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Ragusa ad esse aderenti.
2. I contributi alla Cassa Edile, ai sensi del numero 4) dell'Accordo nazionale, sottoscritto fra le Organizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, in data 14 dicembre 2000, sono versati dalle imprese sulla base degli elementi retributivi territoriali come stabiliti dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle Parti di cui al comma 1 dell'art. 1.
3. Gli obblighi contributivi e di versamento delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono correlativi ed inscindibili tra loro.
4. Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, stabilisce, con apposito Regolamento, conforme alla direttiva della CNCE, le modalità relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute.
5. Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro trattenute - da parte delle imprese - sulla relativa retribuzione.
6. L'impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta all'operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.

Articolo 7 PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

1. Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e dagli Accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli Accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Ragusa aderenti alle Associazioni nazionali di cui al comma 1 dell'art. 1.
2. Le prestazioni demandate agli Accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione e comunicate alla CNCE.
3. La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.
4. La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere nella Cassa Edile.

TITOLO III ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Articolo 8 ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

1. Sono Organi della Cassa Edile:
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Comitato di Presidenza;
 - il Comitato di Gestione;

- il Consiglio Generale;
 - il Collegio Sindacale.
2. Gli Organi della Cassa Edile sono vincolati ad applicare gli Accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli Accordi nazionali medesimi.

Articolo 9
PRESIDENTE

1. Il Presidente della Cassa Edile è designato dall'Associazione territoriale dei Datori di Lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa Edile di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Il Presidente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.
4. Spetta al Presidente:
 - a) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, sentito il Vice Presidente, e presiederne le riunioni;
 - b) sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, all'applicazione dello Statuto;
 - c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.
5. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale, tutte o parte delle sue funzioni.
6. In caso di dimissioni, non dovute a ragioni di forza maggiore, il Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.

Articolo 10
VICE PRESIDENTE

1. Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente della Cassa Edile dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.
3. Spetta al Vice Presidente:
 - a) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
 - b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.
4. In caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.
5. In caso di dimissioni, non dovute a ragioni di forza maggiore, il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.

Articolo 11
COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.
2. Spetta al Comitato di Presidenza:
 - sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione;

- curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di Gestione e i rapporti con gli istituti di credito;
 - decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva.
3. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
4. Ai Componenti del Comitato di Presidenza può essere riconosciuto, mediante delibera del Comitato di Gestione, un rimborso forfetario anno per le spese di rappresentanza sostenute.

Articolo 12
COMITATO DI GESTIONE

A) COMPITI

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa Edile compiendo gli atti necessari allo scopo, nell'ambito degli Accordi di cui al comma 2, dell'articolo 1. In particolare il Comitato di Gestione:

- a) predispose il piano previsionale delle entrate e delle uscite con i correlativi piani di attività, in attuazione degli Accordi stipulati dalle Organizzazioni territoriali ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 relativi ai contributi e alle prestazioni;
- b) predispose il bilancio consuntivo;
- c) delibera i regolamenti interni della Cassa Edile, previo parere vincolante delle Associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1;
- d) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa e, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- e) stabilisce, in conformità agli Accordi nazionali e alle disposizioni della CNCE, le modalità operative relative alla denuncia e al versamento dei contributi;
- f) provvede alla formazione ed all'amministrazione dei Fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa Edile, ed al Patrimonio della stessa, secondo le norme contenute nel presente Statuto;
- g) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere tra le imprese e gli operai gli scopi e il funzionamento della Cassa;
- h) cura la raccolta dei dati statistici e la loro illustrazione e pubblicazione, tramite l'Osservatorio Settoriale sull'Industria delle Costruzioni della Provincia di Ragusa, di cui all'Allegato 13 del CCPL 23/04/2007 ;
- i) accorda pegni, ipoteche, fidejussioni e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista e vende immobili per fini statutari;
- l) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa Edile;
- m) delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale della Cassa e ne fissa il trattamento, in conformità all'articolo 16;
- n) stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle direttive di competenza della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili;
- o) può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per argomenti specifici.

B) COMPOSIZIONE

Il Comitato di Gestione è costituito in forma paritetica complessivamente da 12 componenti di cui:

- a) 6 nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE; 1 componente dei 6, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo nazionale d'intesa 18 dicembre 1998, e con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso, nonché con il vigente Accordo locale sulle modalità di attuazione, può essere designato dalle Organizzazioni artigiane di cui al comma 2 dell'articolo 1;
- b) 6 nominati congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.

C) DURATA E GRATUITÀ DELLA CARICA

I componenti del Comitato di Gestione durano in carica un triennio e possono essere confermati. È però data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

La carica è gratuita.

D) CONVOCAZIONI

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta al trimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un terzo dei membri del Comitato stesso o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Comitato di Gestione, da notificare sia ai Componenti il Comitato di Gestione sia alle Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1, è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno.

Di norma il Direttore della Cassa Edile partecipa alle riunioni e svolge le funzioni di segreteria.

E) DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Articolo 13

CONSIGLIO GENERALE

A) COMPITI

Spetta al Consiglio Generale:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa Edile;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese o operai, in materia di contributi e prestazioni avverso le decisioni del Comitato di Presidenza.

B) COMPOSIZIONE

Il Consiglio Generale è composto da:

- 12 componenti del Comitato di Gestione;
- 3 componenti nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE;
- 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.

C) DURATA E GRATUITÀ DELLA CARICA

I componenti del Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere confermati.

È data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

La carica è gratuita.

D) CONVOCAZIONI

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto, da notificare sia ai Componenti il Consiglio Generale sia alle Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno.

E) DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Articolo 14
COLLEGIO SINDACALE

A) COMPOSIZIONE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e da quelle dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le medesime Organizzazioni di cui al periodo precedente. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

B) ATTRIBUZIONI

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo della Cassa Edile per controllarne la rispondenza ai registri contabili.

Essi devono immediatamente riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo allorquando l'Ordine del Giorno presenta argomenti di loro competenza.

C) DURATA

I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari, essi possono essere confermati e non possono essere revocati se non per giusta causa.

D) COMPENSI

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione.

TITOLO IV
PERSONALE - PATRIMONIO - BILANCI

Articolo 15
DIRETTORE

1. Gli Uffici della Cassa Edile sono retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Comitato di Gestione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.
2. Il Direttore, sotto il controllo del Comitato di Presidenza e del Comitato di Gestione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati - dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari.
3. Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli Uffici della Cassa Edile da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.
4. In particolare, il Direttore:
 - a) organizza e dirige il personale della Cassa Edile;
 - b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa Edile;
 - c) sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
 - d) partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni del Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione, del Consiglio Generale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vice Presidente;
 - e) coadiuva il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei fondi della Cassa e nel mantenere i rapporti con gli istituti di credito;
 - f) istruisce e sigla sotto responsabilità i moduli per la certificazione di regolarità contributiva, la cui firma è di competenza del Presidente;
 - g) riferisce annualmente dei risultati relativi all'estensione della sfera di tutela della Cassa alle imprese ed ai lavoratori non iscritti.

Articolo 16
PERSONALE DELLA CASSA

1. L'assunzione del personale della Cassa è decisa dal Comitato di Gestione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
2. Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della Cassa è stabilito dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, ed in conformità con il CCNL per gli addetti edili ed affini del settore industria.

Articolo 17
PATRIMONIO

1. Il Patrimonio della Cassa Edile è costituito:
 - a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengano in proprietà della Cassa Edile;
 - b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
 - c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed, in genere, per atti di liberalità;
 - d) dalle somme che, per qualsiasi titolo e previa le necessarie autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della Cassa Edile.
2. I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi o in altri strumenti finanziari autorizzati dalla CNCE.

Articolo 18
ENTRATE

1. Costituiscono entrate della Cassa Edile:
 - a) i contributi ad essa dovuti sia da parte delle imprese, sia da parte dei lavoratori;
 - b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
 - c) le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative disposte dal Comitato di Gestione per ritardati versamenti dei contributi dovuti;
 - d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa Edile;
 - e) le somme che, per qualsiasi titolo, previa le eventuali autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità della Cassa Edile.

Articolo 19
PRELEVAMENTI E SPESE

1. Alle spese di gestione la Cassa Edile farà fronte con le entrate citate all'articolo precedente escluse quelle di cui alla lettera d).
2. Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore.
3. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del Comitato di Gestione fra quelli nominati, rispettivamente, dall'Associazione imprenditoriale e dai Sindacati dei lavoratori.

Articolo 20
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario della Cassa Edile ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede a predisporre il Bilancio consuntivo - riguardante e comprendente le singole gestioni della Cassa Edile - che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.
3. In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli Accordi nazionali.
4. Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società di revisione.
5. Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.
6. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.
7. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico -, insieme al piano previsionale delle entrate e delle uscite di cui ai commi successivi, accompagnati dalle relazioni del Presidente della Cassa Edile e del Collegio Sindacale e corredati in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione e da ogni altro allegato tecnico, devono essere inviati, alle Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1 perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo e per le verifiche di conformità, redigendo e sottoscrivendo, entro il successivo 31 maggio, apposito verbale di ratifica. Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente della Cassa Edile ne darà lettura al Comitato di

Gestione, all'uopo convocato, per le determinazioni conseguenti e, quindi, saranno inviati alla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili entro il 30 giugno successivo.

8. Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio Generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.
9. Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione per le valutazioni di merito le quali saranno trasmesse al Comitato di Presidenza entro i successivi 30 giorni.
10. Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria della Cassa Edile di Ragusa, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 21 SEGRETO D'UFFICIO

1. I membri del Comitato di Gestione, del Consiglio Generale e ogni altra persona che partecipi alle riunioni della Cassa Edile, nonché il personale della Cassa Edile medesima, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Articolo 22 LIQUIDAZIONE

1. La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1, con intesa con le Associazioni artigiane di cui al medesimo articolo 1, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 1.
2. Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa Edile cessi da ogni attività per disposizione di legge.
3. Trascorsi 6 (sei) mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Ragusa.
4. Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa Edile, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
5. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
6. In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Ragusa.

Articolo 23 MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1, che hanno approvato lo Statuto medesimo, sentito il parere del Comitato di Gestione e quello di conformità della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).

Articolo 24 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

BOZZA
STATUTO ENTE SICUREZZA FORMAZIONE EDILE DI RAGUSA
S.F.E.RA.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione, Sede e Durata

1. Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, tra l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa (ANCE Ragusa) aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e la Fenea-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Ragusa aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Fenea-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è costituito l'Ente Sicurezza e Formazione Edile della provincia di Ragusa (SFERA), di seguito "Ente".
2. L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'attuazione, nella provincia di Ragusa e per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti e Accordi Collettivi stipulati tra l'ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Fenea-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL), nonché tra l'ANCE Ragusa e la Fenea-UIL, Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Ragusa. L'Ente è altresì lo strumento per l'attuazione, in provincia di Ragusa e per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti e Accordi Collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore ANAEP-Confartigianato, ANSE/ASSOEDILI-Cna, FIAE-Casartigiani e CLAAI, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.
3. L'Ente fa parte del sistema Nazionale Paritetico di categoria coordinato per la formazione dal FORMEDIL Nazionale e per la sicurezza dalla CNCPT, e dalle loro articolazioni regionali, secondo quanto previsto dai Contratti ed Accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.
4. Le norme di costituzione e statutarie dell'Ente sono stabilite esclusivamente dai Contratti ed Accordi nazionali stipulati dalle Parti di cui al comma 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai Contratti ed Accordi Collettivi stipulati dalle rispettive Organizzazioni territoriali.
5. L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di contribuzione, le prestazioni ed i servizi erogati sono disciplinati dai Contratti ed Accordi Nazionali stipulati dalle Parti di cui al primo periodo del precedente comma 2 e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai Contratti ed Accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente.
6. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti dell'Ente.
7. L'Ente non ha fini di lucro.
8. All'Ente è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la sua vita.
9. L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. L'Ente ha sede in Ragusa.
11. La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Art. 2: Rappresentanza Legale e Foro Competente

1. La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art.9.

2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività dell'Ente è competente il Foro di Ragusa.

Art. 3: Scopi statutari

1. L'Ente, nel campo della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione e l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro.
2. L'Ente, nel campo della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative, ed inoltre l'attivazione di specifici percorsi formativi in materia di sicurezza ed igiene nel lavoro.
3. Per realizzare gli scopi statutari l'Ente si avvale:
 - della propria struttura organizzativa e tecnica;
 - delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'edilizia, stipulato tra le Parti sociali nazionali di cui all'art.1;
 - di soggetti pubblici o privati competenti nelle singole materie.

Art. 4: Compiti ed Attività dell'Ente

1. L'Ente:
 - gestisce l'attività della Borsa Lavoro, ai sensi dell'art.114 del CCNL 20/05/2004;
 - gestisce le risorse di cui al "Fondo 626/94", regolamentato secondo l'Allegato 12 al CCPL 23/04/2007;
 - provvede alla istituzione e conservazione dell'anagrafe dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio della provincia di Ragusa, rilasciando la certificazione dell'avvenuta formazione;
 - svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
 - svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626/94;
 - svolge ogni altro compito gli verrà assegnato dalle Organizzazioni di cui al punto 1 del precedente articolo 1.
2. L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di formazione e sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti stabiliti sia dai Contratti e dagli Accordi, nazionali e territoriali, stipulati e siglati dalle Associazioni di cui al punto 1 dell'articolo 1, che dagli Organismi nazionali di coordinamento FORMEDIL e CNCPT e dalle loro articolazioni regionali.
3. Le attività dell'Ente si esplicano in due aree operative strettamente integrate tra di loro:
 - a. Area formazione ed addestramento, di cui al comma 1 del precedente art.3;
 - b. Area sicurezza e salute, di cui al comma 2 del precedente art.3.
4. Le attività di cui alla lettera a. del comma 3 sono rivolte a:
 - a) giovani diplomati e laureati;
 - b) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri immigrati;
 - c) giovani titolari di contratti di apprendistato o di inserimento;
 - d) lavoratori in mobilità;

- e) manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- f) partecipanti ad attività di formazione permanente e di recupero educativo;
- g) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili.

L'Ente, almeno annualmente, progetta, organizza e realizza corsi di formazione autofinanziati che rispondano al fabbisogno formativo delle Imprese e dei Lavoratori edili e rivolti in modo particolare alle seguenti categorie:

- Lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- Lavoratori che per la prima volta entrano nel settore;
- Lavoratori immigrati.

In aggiunta l'Ente attiva periodici corsi formativi rivolti a quanti, dato il loro inquadramento contrattuale, possano risultare destinatari di specifici interventi di formazione professionale.

Inoltre, compatibilmente con le disponibilità economico-finanziarie, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente potrà:

- I) Istituire borse di studio per il conseguimento di diplomi tecnici pertinenti al settore;
- II) istituire corsi professionali edili finanziati e gestiti dallo stesso Ente;
- III) istituire Scuole Professionali Edili finanziate e gestite dallo stesso Ente.

5. Le attività di cui alla lettera b. del comma 3 sono rivolte a:

- a) Addetti al montaggio, smontaggio, uso e manutenzione dei ponteggi;
- b) Addetti al servizio antincendio e gestione delle emergenze;
- c) Addetti al servizio di pronto soccorso;
- d) Coordinatori in materia di sicurezza e salute;
- e) Lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di inserimento;
- f) Lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- g) Lavoratori occupati;
- h) Lavoratori stranieri immigrati;
- i) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l) Responsabili ed addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- m) Tecnici, capisquadra, capicantieri e preposti, dipendenti di imprese edili.

L'Ente promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute, l'Ente, quindi, suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
- all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute.

In aggiunta, l'Ente si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori.

Inoltre, l'Ente esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati, secondo le procedure di cui al successivo art. 16.

Art. 5: Aderenti

1. Aderiscono all'Ente tutte le Imprese ed i Lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Ragusa i cui rapporti siano regolati da Contratti e Accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

2. L'Ente adempie alle proprie funzioni a favore degli aderenti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell'Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

TITOLO II CONTRIBUTI E SERVIZI

Art. 6: Contribuzione

1. Gli obblighi di contribuzione e di versamento all'Ente sono stabiliti dai Contratti e dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'articolo 1 e, nell'ambito di questi, dagli Accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Ragusa ad esse aderenti.
2. Gli Accordi locali determinano la ripartizione della contribuzione fra il contributo istituzionale per il funzionamento dell'Ente e quelli per garantire i servizi di cui al successivo art.7:
 - Contributo istituzionale ESFEU;
 - Contributo Formazione e Addestramento;
 - Contributo Sicurezza e Salute;
 - Contributo 626;
 - Contributo Borsa Lavoro;ai quali i singoli servizi attingono.

Art. 7: Servizi Erogati

A) INTERVENTI FORMATIVI

1. Per la gestione dell'attività formativa il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti una Commissione Didattica.
2. La Commissione è formata da 2 persone di cui una designata dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro di cui al comma 1 dell'art.1 e una dalle Organizzazioni territoriali dei Lavoratori.
3. La Commissione controlla l'organizzazione didattica e funzionale dei corsi, qualunque sia la fonte di finanziamento, promuove lo studio e l'applicazione dei programmi curandone l'aderenza alle necessità degli scopi sociali e sovrintende a tutta l'attività formativa dell'Ente.
4. L'esecuzione didattica dei corsi verrà affidata di volta in volta ad insegnanti scelti dal Consiglio di Amministrazione su indicazione della Commissione didattica. L'indicazione dei docenti è una facoltà insindacabile, di pertinenza autonoma ed esclusiva di ciascuna delle Organizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, le quali attenzioneranno debitamente il curriculum, studiorum e vitae, e la professionalità posseduta in riferimento alla tipologia di corsi da avviare.
5. Qualora l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati, sotto il controllo e la supervisione della Commissione Didattica, ad altro Ente paritetico di cui al vigente CCNL di settore.
6. L'Ente, per opportunità economica, gestionale ed operativa, può programmare, organizzare ed attuare corsi interprovinciali di concerto con gli analoghi Enti delle province cointeressate.

B) INTERVENTI SUI LUOGHI DI LAVORO

1. Per l'attività di cui all'ultimo comma dell'art.4, il Consiglio di Amministrazione determina le procedure concrete di attuazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente. Esso può altresì stabilire i modi degli eventuali interventi di emergenza dell'Ente per i casi di particolare gravità.
2. Le suddette procedure sono disciplinate, in via prioritaria, come segue:

- a) su espressa richiesta delle Imprese aderenti o degli R.L.S., il Comitato di Presidenza programma l'effettuazione di visite dei tecnici finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle Imprese medesime ed ai suddetti R.L.S. su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro;
 - b) il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse organizzative in possesso dell'Ente, può programmare in via autonoma l'effettuazione da parte dei tecnici di visite a luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità o di tipologia produttiva. L'effettuazione del programma è autorizzata dal Comitato di Presidenza. Il Direttore dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Consiglio di Amministrazione ai titolari o legali rappresentanti delle Imprese e agli R.L.S. cui fanno capo i luoghi di lavoro;
 - c) il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'Impresa ed ai Lavoratori e/o loro rappresentanti nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore.
Ove possibile, allo scadere di detti termini è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.
- Il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Direttore delle relazioni dei tecnici. Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1 per le iniziative del caso.
3. Le procedure di cui sopra non esonerano le Imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

C) INTERVENTI PER LA SALUTE E SICUREZZA

1. L'Ente promuove e favorisce la salute e la sicurezza nei posti di lavoro attraverso l'attuazione del Regolamento sulla gestione del "Fondo 626/94" di cui all'Allegato 12 del CCPL 23/04/2007

D) INTERVENTI PER L'ORIENTAMENTO DEL LAVORO

1. L'Ente promuove e favorisce l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro attraverso lo sportello informativo della Borsa Lavoro di cui all'art.114 del CCNL 20/05/2004.

TITOLO III **ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO**

Art. 8: Gli Organi Amministrativi e di Controllo

1. Sono Organi dell'Ente:
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Comitato di Presidenza;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - le Commissioni d'Area;
 - il Collegio dei Sindaci Revisori.
2. Gli Organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli Accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli Accordi nazionali medesimi.

Art. 9: Il Presidente

1. Il Presidente dell'Ente è designato dall'Associazione territoriale dei Datori di Lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Ente di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Il Presidente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.
4. Spetta al Presidente:
 - a) sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, all'applicazione dello Statuto;
 - b) promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione, sentito il Vice Presidente, e presiederne le adunanze.
 - c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare per iscritto, tutte o parte delle sue funzioni, ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale.
6. In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.

Art.10: Il Vice Presidente

1. Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente dell'Ente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.
3. Spetta al Vice Presidente:
 - a) sovrintendere, di concetto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
 - b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente può delegare per iscritto, tutte o parte delle sue funzioni, ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori.
5. In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.

Art. 11: Il Comitato di Presidenza

1. Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza.
2. Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:
 - a. curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, seguendone l'esecuzione;
 - b. intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
 - c. proporre al Consiglio di Amministrazione la ratifica della nomina del Direttore di cui al successivo art. 12;
 - d. proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
 - e. predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di amministrazione.
 - f. sovrintendere al lavoro delle Commissioni d'Area di cui al successivo art. 14.
3. Ai Componenti del Comitato di Presidenza può essere riconosciuto, mediante delibera del Comitato di Amministrazione, un rimborso forfetario anno per le spese di rappresentanza sostenute.

4. Il Comitato di presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 12: Il Consiglio di Amministrazione

A) COMPITI

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spettano, in particolare, al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:

- 1) amministrare il contributo contrattuale della provincia di Ragusa ed il patrimonio dell'Ente;
- 2) provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite;
- 3) curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi statutari;
- 4) delegare alle Commissioni d'Area, ai sensi del successivo art. 14, ogni altra materia che ritiene ad esse delegabile ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente statuto;
- 5) assegnare alle Commissioni d'Area, ai sensi del successivo art. 14, i budget annuali fino a concorrenza dei quali le commissioni stesse sono tenute a sviluppare le proprie attività ai sensi del comma 3 del medesimo art. 14. Tale assegnazione viene affidata a seguito della valutazione del piano previsionale. Il budget annuale può essere modificato nel corso dell'esercizio;
- 6) definire i criteri per la scelta di tecnici professionalmente qualificati e ratificarne la nomina;
- 7) curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai Contratti ed Accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1;
- 8) accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti, recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;
- 9) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
- 10) stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale;
- 11) nominare il Direttore di cui al successivo art.12, su proposta del Comitato di Presidenza;
- 12) assumere e licenziare il personale dell'Ente;
- 13) approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; esso sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e, successivamente, sarà trasmesso agli Organismi nazionali di coordinamento FORMEDIL e CNCPT e loro articolazioni regionali e alle parti sociali nazionali di cui al punto 1 dell'art. 1;
- 14) verificare il funzionamento della struttura operativa dell'Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;
- 15) compiere tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali;
- 16) stabilire la composizione paritetica delle Commissioni d'Area la cui designazione è demandata alle Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell'articolo 1.

B) COMPOSIZIONE

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da n. 6 membri:

- n.3 nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE; 1 componente dei 3, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo nazionale d'intesa 18 dicembre 1998, e con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso, nonché con il vigente Accordo locale sulle modalità di attuazione, può essere designato dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell'articolo 1;
- n. 3 dalle Organizzazioni dei lavoratori della provincia di Ragusa di cui all'art. 1.

Le medesime Organizzazioni designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in egual numero, i membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.

In caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dagli Organismi nazionali rispettivi.

C) DURATA E GRATUITÀ DELLA CARICA

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

E', però, data facoltà agli Organismi designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.

I membri del Consiglio, nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

La carica è gratuita.

D) CONVOCAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e/o dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione, da notificare sia ai Componenti il Consiglio di Amministrazione sia alle Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell'articolo 1, è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, di norma, il Direttore.

E) DELIBERAZIONI

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle adunanze viene redatto un verbale a cura del Direttore o, in sua assenza da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Direttore o da chi lo ha redatto.

Art. 13: Le Commissioni d'Area

1. Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 3 l'Ente si articola in due Commissioni d'Area:
 - Commissione Formazione e Addestramento, ai sensi dell'art. 4 comma 3, lettera a.,
 - Commissione Sicurezza e Salute, ai sensi dell'art.4 comma 3, lettera b.
2. Le suddette Commissioni d'Area valutano i progetti e le iniziative che, in ordine al raggiungimento dei fini statutari competano loro negli ambiti di cui ai citati artt. 3 e 4. Le Commissioni d'Area, altresì, elaborano e propongono al Consiglio di amministrazione le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi dell'Ente, nell'ambito del mandato ad esso conferito

dai Contratti Collettivi stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui al comma 1 dell'art. 1. Le Commissioni d'Area, inoltre, svolgono ogni altra attività che sia ad esse delegata dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le Commissioni pongono in essere le attività di cui al comma 3 del presente articolo attraverso il Direttore che può avvalersi di responsabili d'area, scelti fra il personale dipendente dell'Ente.
4. Le Commissioni svolgono le attività di cui al precedente comma 3 del presente articolo nell'ambito del budget fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.
5. Ogni sei mesi, e qualora lo richieda il Consiglio di Amministrazione, le Commissioni presentano al Consiglio stesso una relazione sull'attività svolta, al fine di verificare sia la congruità al mandato ad esse conferito, sia la compatibilità con i costi effettivamente sostenuti.

Art. 14: Il Collegio dei Sindaci Revisori

A) COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e da quelle dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le medesime Organizzazioni di cui al periodo precedente. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

B) ATTRIBUZIONI

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo dell'Ente per controllarne la rispondenza ai registri contabili.

Essi devono immediatamente riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo allorquando l'Ordine del Giorno presenta argomenti di loro competenza.

C) DURATA

I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari, essi possono essere confermati e non possono essere revocati se non per giusta causa.

D) COMPENSI

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV PERSONALE - PATRIMONIO - BILANCI

Art. 15: Il Direttore

1. Il Direttore è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
2. Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, e svolge, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. In particolare:

- a) predisporre, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
 - b) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione e per quanto di competenza, dalle Commissioni d'Area di cui al successivo art. 14;
 - c) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di Amministrazione;
 - d) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
 - e) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e privati con gli Enti paritetici nazionali FORMEDIL, CNCPT e loro articolazioni regionali.
3. Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16: Il Personale dell'Ente

1. L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.
2. Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento economico e normativo conforme al CCNL per gli addetti edili ed affini del settore industria.

Art. 17: Il Patrimonio Sociale

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
 - b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
 - c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.
- 2) è fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

Art. 18: Le Entrate

1. Le entrate dell'Ente sono costituite da:
 - a) contributi stabiliti dai Contratti e dagli Accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli Accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Ragusa , ad esse aderenti;
 - b) interessi attivi sui predetti contributi;
 - c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
 - d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
 - e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.

Art. 19: L'Amministrazione

1. L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di Amministrazione.
2. I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

3. Gli avanzi annuali dei singoli fondi vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie da utilizzarsi negli anni successivi per analoghe e specifiche destinazioni.
4. Viene fatto, in particolare, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;

Art 20: Gli Esercizi Finanziari ed il Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre il Bilancio consuntivo - riguardante e comprendente le singole gestioni dell'Ente - che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.
3. In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli Accordi nazionali.
4. Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.
5. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.
6. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico -, insieme al piano previsionale delle entrate e delle uscite di cui ai commi successivi, accompagnati dalle relazioni del Presidente dell'Ente e del Collegio di Sindaci e corredati in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Consiglio di Amministrazione e da ogni altro allegato tecnico, devono essere inviati, alle Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1 perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo e per le verifiche di conformità, redigendo e sottoscrivendo, entro il successivo 31 maggio, apposito verbale di ratifica. Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente dell'Ente ne darà lettura al Consiglio di Amministrazione, all'uopo convocato, per le determinazioni conseguenti e, quindi, saranno inviati, entro il 30 giugno successivo, agli organismi di coordinamento FORMEDIL – CNCPT e loro articolazioni regionali.
7. Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Presidenza e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.
8. Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione per le valutazioni di merito le quali saranno trasmesse al Comitato di Presidenza entro i successivi 30 giorni
9. Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 21: Il segreto d'ufficio

1. I membri del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni d'Area e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Art.22: Liquidazione

1. La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'art.1, su conforme decisione congiunta delle Organizzazioni nazionali, sentito il parere del degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT.
2. Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
3. Trascorsi n. 6 (sei) mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.
4. Le Organizzazioni territoriali predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
5. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n 662.

Art. 23: Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'art. 1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT.

Art. 24: Controversie

1. Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'art. 1.
2. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, che decidono in via definitiva.

Art. 25: Norma di Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.